

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 giugno 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE gennaio 1992, n.
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1990 Pag. 1

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1992, n. 15.
Rifinanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla finanziaria regionale Marche Pag. 2

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1992, n. 1.
Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e del pluriennale 1992/1994 (legge finanziaria per gli anni 1992/1994) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1992, n.
Bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1992 e per il triennio 1992/1994 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1992, n. 3.
Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale Pag. 2

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1992, n. 4.
Disciplina del personale delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1992, n. 5.
Istituzione del difensore civico Pag. 4

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1992, n. 6.
Istituzione del Museo minerario regionale Pag. 6

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1992, n. 7.
Piano di politica del lavoro per il triennio 1992/1994. Pag. 7

REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 1992, n. 1.
Modifiche al regolamento interno per il servizio economato, demanio e patrimonio, approvato dal consiglio regionale in data 6 aprile 1962 e successive modificazioni Pag. 30

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1992, n. 1.
Interventi infrastrutturali a sostegno del sistema portuale del Lazio Pag. 31

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1992, n. 2.
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1990.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 28 gennaio 1992)

(Omissis).

92R0300

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1992, n. 15.

Rifinanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla finanziaria regionale Marche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 25 del 6 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità di assistenza tecnica prevista dall'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1988, n. 37, è concesso alla Società Finanziaria Regionale Marche S.p.a. un finanziamento straordinario di lire 750 milioni da destinarsi:

a) per lire 500 milioni all'aumento del capitale sociale del centro imprese e innovazione Marche denominato BIC Marche avente sede in Senigallia, per il completamento dell'immobile del detto centro;

b) per lire 250 milioni al finanziamento delle spese per l'attività di formazione manageriale svolta attraverso l'istituto marchigiano per la formazione imprenditoriale della Formark S.r.l. avente sede in Ancona.

2. Per l'utilizzazione dei finanziamenti disposti dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 37/1988.

Art. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 750 milioni si provvede mediante riduzione, per pari importo, ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 4 dell'elenco 1.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'art. 1 saranno iscritte:

a) per la quota relativa all'attività di formazione manageriale pari a lire 250 milioni, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: «Finanziamento delle spese per l'attività formazione manageriale svolta attraverso l'istituto marchigiano per la formazione imprenditoriale della Formark S.r.l. avente sede in Ancona», lire 250 milioni;

b) per la quota relativa all'aumento del capitale della società Bic Marche S.r.l. pari a lire 500 milioni, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 con la denominazione: «Finanziamento straordinario alla Società Finanziaria Regionale Marche S.p.a. per la sottoscrizione della propria quota di partecipazione all'aumento del capitale sociale della società Bic Marche S.r.l. con sede in Senigallia» e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 2 marzo 1992

GIAMPAOLI

92R0452

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1992, n. 1.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e del pluriennale 1992/1994 (legge finanziaria per gli anni 1992/1994).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 4 del 21 gennaio 1992)

(Omissis).

92R0325

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1992, n. 2.

Bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1992 e per il triennio 1992/1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 4 del 21 gennaio 1992)

(Omissis).

92R0326

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1992, n. 3.

Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 11 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Sono da considerarsi di preminente interesse regionale gli interventi diretti a qualificare servizi e infrastrutture della città di Aosta al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale archeologico ed artistico;

b) assicurare una efficace tutela dell'ambiente e del territorio, realizzando aree verdi comunali e parchi naturali, la sistemazione e fruizione degli argini della Dora Baltea e del Buthier;

favorire una rapida soluzione dell'emergenza abitativa, incentivando il recupero edilizio, la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e l'incremento delle case in affitto controllate;

d) costruire un centro regionale per lo spettacolo, la politica culturale, e le attività congressuali;

e) realizzare un sistema direzionale e commerciale riqualificando il tessuto urbano a sud della città;

f) adeguare la dotazione di impianti sportivi e per il tempo libero di interesse regionale;

g) migliorare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana, in particolare attraverso la definizione di un sistema di raccordi stradali, di trasporti e di parcheggi;

h) insediare una sede per corsi a livello universitario, centri di ricerca e nuove strutture per la scienza e la cultura.

2. Agli eventuali fini di espropriazione, gli interventi necessari al conseguimento delle finalità indicate al comma uno saranno considerate come opere di pubblica utilità.

Art. 2.

Procedure

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Sindaco di Aosta propone al Consiglio comunale il programma degli interventi.

2. Il Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma degli interventi, procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed adotta il programma degli interventi per il capoluogo regionale, trasmettendolo al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva ed il relativo finanziamento dell'opera.

4. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi si applicano le disposizioni di cui ai commi uno, due e tre.

Art. 3.

Accordi di programma

1. Qualora il programma di interventi richieda per la sua attivazione l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni, enti od altri soggetti pubblici, il Presidente della Giunta regionale individua fra questi ultimi il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi e in considerazione delle strutture tecniche di cui dispone, promuove la conclusione di accordi di programma.

2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Art. 4.

Autorizzazione alla contrazione di mutui passivi

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, nel decennio 1992-2001, mutui passivi, con gli istituti di credito o enti autorizzati, per l'importo complessivo di lire 150 miliardi, di cui lire 15 miliardi annui per il 1992, 1993 e 1994, ad un tasso massimo del 14% e per un periodo di ammortamento non superiore ad anni venti.

2. Limitatamente all'esercizio finanziario 1992 è consentito l'utilizzo di parte delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge per l'agibilità e la messa a norma degli stabili di proprietà dell'Amministrazione comunale di Aosta.

Art. 5.

Concessione di contributo una tantum

1. In attesa della revisione della normativa regionale sulla finanza degli enti locali della Regione, è concesso al Comune di Aosta, limitatamente all'esercizio finanziario 1992, un contributo una tantum di lire 4 miliardi per il finanziamento di spese correnti in aggiunta ai trasferimenti finanziari di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 61, recante trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa per il trasferimento dei fondi al Comune di Aosta per la progettazione e la realizzazione dei programmi di intervento previsti dall'art. 1 della presente legge, ammontante a lire 15 miliardi annui per gli anni 1992, 1993 e 1994, grava sull'istituendo capitolo 33665 della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1992, che assume la seguente denominazione: «Trasferimento di fondi al Comune di Aosta per interventi finalizzati alla riqualificazione della città» e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante l'iscrizione delle entrate derivanti dalla contrazione dei mutui indicati all'art. 4.

3. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma due, previsto in L. 2.390.000.000 per il 1992, in L. 4.780.000.000 per il 1993 ed in L. 7.170.000.000 per il 1994, è coperto mediante utilizzo per complessive L. 14.340.000.000 degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (Fondo globale per spese di investimento) del bilancio per l'anno finanziario 1992 e pluriennale 1992-1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (punto C.2.9).

4. Gli oneri di cui al comma tre graveranno sui capitoli n. 69300 e n. 69320 del bilancio per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

5. A decorrere dal 1995 gli oneri di ammortamento saranno determinati ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta).

6. La spesa di lire 4 miliardi per la concessione del contributo di cui all'art. 5 grava sul capitolo 20500 del bilancio di previsione per l'anno 1992.

7. Alla copertura dell'onere di cui al comma sei si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 69400 del bilancio per il corrente esercizio.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) parte entrata

In aumento

Cap. 11150 «Contrazione di mutui per spese di investimento» L. 15.000.000.000

b) parte spesa

In diminuzione

Cap. 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» L. 2.390.000.000

Cap. 69400 «Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (Spese di investimento)» L. 4.000.000.000

Totale in diminuzione L. 6.390.000.000

In aumento

Cap. 20500 «Trasferimenti finanziari correnti ai Comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite per l'esercizio delle funzioni di competenza. Legge regionale 8 agosto 1989, n. 61. Legge regionale 17 gennaio 1991, n. 1, art. 1, comma uno» L. 4.000.000.000

Programma regionale 2.1.1.01.

Codificazione: 2.1.2.3.2.3.11.15.03.

Cap. 33665 (di nuova istituzione) «Trasferimento di fondi al Comune di Aosta per interventi finalizzati alla riqualificazione della città. Legge regionale 2 marzo 1992, n. 3» L. 15.000.000.000

Cap. 69300 «Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre». L. 2.100.000.000

Cap. 69320 «Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre». L. 290.000.000

Totale in aumento L. 21.390.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 marzo 1992

BONDAZ

92R0468

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1992, n. 4.

Disciplina del personale delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 11 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Personale delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.)

1. Il personale di ciascuna A.P.T., di cui all'art. 21 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente «Riforma dell'organizzazione turistica della Regione», è inquadrato in apposito ruolo organico.

2. Al personale delle A.P.T. Si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale dell'Amministrazione regionale; eventuali disposizioni particolari, che si rendessero necessarie per la specificità dell'attività delle singole A.P.T., saranno approvate con regolamento dell'Azienda interessata, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 marzo 1992

BONDAZ

92R0469

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1992, n. 5.

Istituzione del difensore civico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 11 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito, presso il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, l'ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2.

Funzioni - Soggetti legittimati - Iniziativa d'ufficio

1. Il Difensore civico interviene, a richiesta di cittadini, di stranieri o apolidi residenti o dimoranti nella Regione, di enti e di formazioni sociali, oppure di propria iniziativa, con le modalità che saranno in seguito specificate, in caso di omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità poste in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo o inerenti ad atti amministrativi già emanati da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione regionale nonché degli enti, istituti, aziende e consorzi dipendenti o soggetti alla vigilanza e al controllo della Regione, dell'Unità sanitaria locale e degli enti locali territoriali, con riferimento, per questi ultimi, alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione. Il Difensore civico interviene esclusivamente su richiesta dei soggetti direttamente interessati o dei rappresentanti di enti e associazioni che difendono interessi collettivi e diffusi.

2. Gli interventi del Difensore civico sono finalizzati anche a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso.

3. Il Difensore civico esercita inoltre le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione tra gli enti stessi e la Regione.

4. Le modalità di svolgimento delle funzioni del Difensore civico, anche nell'ipotesi di convenzionamento, sono quelle previste dalla presente legge.

5. Gli interventi del Difensore civico, a tutela non giurisdizionale di diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi, tendono a garantire l'efficienza, la correttezza, l'imparzialità e in genere il buon andamento della pubblica amministrazione.

Art.

Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali

1. Il Difensore civico può intervenire presso la pubblica amministrazione anche con riferimento ad atti o procedimenti che per disposizione di legge non possano essere impugnati, o per i quali pendano azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali. Tuttavia, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento in attesa delle relative pronunzie.

Art. 4.

Segnalazione delle disfunzioni accertate

1. Qualora il Difensore civico accerti disfunzioni o disservizi di uffici statali o di ogni altro pubblico ente, organo, ufficio o servizio, che comunque incidano sulle attività regionali, può riferirne all'Amministrazione interessata, informandone gli organi statutari della Regione.

Art. 5.
Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini residenti nella Regione da almeno cinque anni, che offrono la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico-amministrativa e:

- a) sono in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente, o hanno ricoperto la carica di Segretario comunale per almeno dieci anni;
- b) hanno un'età superiore ai 40 anni;
- c) non hanno riportato condanne penali.

Art. 6.
Elezione

1. L'iter per l'elezione del Difensore civico viene avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Giunta regionale, sul Bollettino ufficiale della Regione di un avviso pubblico indicante:

- a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione, o rinnovo, del Difensore civico;
- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico;
- c) il trattamento economico previsto;
- d) il termine di 30 giorni, dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

2. Le associazioni ed i singoli cittadini inoltrano al Presidente del Consiglio le proposte di candidatura.

3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni relative al candidato proposto:

- a) i dati anagrafici e la residenza;
- b) i titoli di studio;
- c) il curriculum professionale;
- d) elementi in grado di evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico.

4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico, sottoscritta dal candidato.

5. Appena scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente del Consiglio convoca la Commissione per l'elezione del Difensore civico, composta da:

- a) il Presidente del Consiglio regionale, che la presiede;
- b) il Presidente del Tribunale di Aosta;
- c) il Presidente del Tribunale amministrativo della Valle d'Aosta;
- d) il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Aosta;
- e) il Presidente della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

6. La Commissione per l'elezione del Difensore civico elegge il Difensore civico all'unanimità.

Art. 7.
Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi rivesta una carica pubblica elettiva o ricopra cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione; l'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale ed imprenditoriale.

2. La Commissione per l'elezione del Difensore civico ne dichiara la decadenza qualora rilevi cause di ineleggibilità o incompatibilità sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella Regione.

Art. 8.
Durata del mandato Revoca

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Giunta regionale provvede ad avviare l'iter di cui all'articolo 6.

3. Nel caso di scadenza regolare del mandato i poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato stesso.

4. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni, il Difensore civico può essere revocato dalla Commissione per la nomina del Difensore civico, su proposta motivata approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi. La decisione di revoca deve essere assunta dalla Commissione all'unanimità.

Art. 9.
Trattamento economico

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai Consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella dei Consiglieri regionali.

Art. 10.
Modalità dell'intervento

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto dall'interessato senza particolari formalità.

2. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, valutata l'istanza o d'ufficio, può:

a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione; gli uffici richiesti devono rispondere senza ritardo;

b) consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;

c) convocare il responsabile della pratica per ottenere chiarimenti circa lo stato della medesima e le cause delle eventuali disfunzioni allo scopo di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;

e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa sollecitandone gli opportuni provvedimenti;

f) presentare note e chiedere di essere udito dai consessi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti.

3. Qualora l'Amministrazione non intenda uniformarsi alle indicazioni del Difensore civico deve dare adeguata motivazione del dissenso, inviandone comunicazione al Difensore civico medesimo.

Art. 11.
Consulenze e traduzioni a fini istruttori

1. Il Difensore civico può chiedere consulenze e traduzioni a fini istruttori, avvalendosi di personale degli uffici regionali o, altrimenti, di consulenti ed interpreti. Le eventuali spese sono preventivamente autorizzate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 12.
Informazioni agli istanti

1. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'Amministrazione, rendendolo edotto delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 13.

Disposizioni particolari

1. Il responsabile della pratica che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri di ufficio, è soggetto a procedimento disciplinare. Il Difensore civico può richiederne l'attivazione. L'apertura e l'esito del procedimento o l'eventuale archiviazione devono essere immediatamente comunicati al Difensore civico.

2. Qualora nell'esercizio della sua funzione venga a conoscenza di fatti da chiunque commessi, che possano costituire reato, il Difensore civico ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria.

3. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 14.

Relazioni sull'attività svolta

1. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, sottopone all'esame del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

2. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità tramite altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

3. In casi di particolare importanza o urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta per le opportune determinazioni.

4. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati. Le relative spese sono preventivamente autorizzate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 15.

Rapporti con le Commissioni consiliari

1. Il Difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti alla propria attività.

2. La Commissione consiliare competente può convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 16.

Organizzazione

1. Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Il Difensore civico, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e con la Giunta regionale, per assicurare il funzionamento dell'Ufficio in forma decentrata, può utilizzare le strutture periferiche dell'Amministrazione regionale o di altri enti ed avvalersi di personale regionale che opera in loco.

3. Per le relazioni con gli enti pubblici aventi sede in Roma, il Difensore civico può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma della regione Valle d'Aosta.

Art. 17.

Personale e uffici

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico uffici adatti allo svolgimento delle sue funzioni.

2. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà a dotare l'Ufficio del Difensore civico di adeguato personale.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per il 1992 in L. 30.000.000, graverà sul capitolo 20000 («Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale») del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1992, mediante utilizzo di L. 30.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 («Fondo globale per il finanziamento di spese correnti») a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso (Area istituzionale - A.4).

3. A decorrere dal 1993 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 19.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

a) *in diminuzione*

Cap. 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» L. 30.000.000

b) *in aumento*

Cap. 20000 «Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale». L. 30.000.000

Art. 20.

Norma transitoria

1. La presente legge ha efficacia per cinque anni a far data dalla sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 marzo 1992

BONDAZ

92R0470

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1992, n. 6.

Istituzione del Museo minerario regionale.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 11 del 10 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito, con sede in Aosta, il Museo Minerario regionale.

2. Il Museo ha personalità giuridica ed è posto sotto tutela e vigilanza della Giunta regionale.

3. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del Museo saranno stabilite dallo Statuto che verrà approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

4. Tutte le modifiche allo Statuto stesso saranno approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

5. A norma di Statuto saranno costituiti un Consiglio direttivo, che avrà compiti di amministrazione del Museo, un Collegio dei revisori dei conti e un Comitato scientifico.

Art. 2.

Vigilanza

1. I bilanci preventivi del Museo, sono comunicati alla Giunta regionale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di violazione di legge, ovvero promuoverne in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o di gravi irregolarità, la Giunta regionale potrà disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo e nominare in sua vece un Commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione del Museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto sociale.

Art. 3.

Fondi per il funzionamento

1. Al funzionamento del Museo si provvede con apposito stanziamento annuale del bilancio della Regione nonché con i contributi di Enti e di privati.

Art. 4.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 è valutato, a partire dall'anno 1992, in L. 80.000.000 annuali e graverà sull'istituendo capitolo 44910 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo della somma di L. 80.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento (cod. F.2.1.) previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e pluriennale 1992/1994.

3. A decorrere dal 1993 eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie saranno apportate con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza e di cassa le seguenti variazioni:

Parte spesa

a) in diminuzione:

Cap. 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» L. 80.000.000

b) in aumento:

Programma regionale 2.2.4.09.

Codificazione 2.1.1.6.2.2.06.06.04.

Cap. 44910 (di nuova istituzione) «Contributo per il funzionamento del Museo Minerario Regionale. Legge regionale 3 marzo 1992, n. 6» L. 80.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 3 marzo 1992

BONDAZ

92R0471

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1992, n. 7.

Piano di politica del lavoro per il triennio 1992/1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 13 del 24 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È approvato il piano di politica del lavoro per il triennio 1992, 1994, di cui all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13, recante riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione, allegato alla presente legge.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del piano di cui al comma uno, ammontanti a complessive lire 15 miliardi per il triennio 1992/1994, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1992, gravano sul capitolo 26010 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; le quote a carico dei futuri esercizi sono indicativamente ripartite nel seguente modo:

a) anno 1993: lire 7 miliardi;

b) anno 1994: lire 5 miliardi.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma due si provvede:

a) per il 1992 mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 26010, che presenta la necessaria disponibilità;

b) per gli anni 1993/1994 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al cap. 69020 del bilancio pluriennale 1992/1994.

4. A decorrere dal 1993 gli oneri potranno essere rideterminati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta).

5. Il presente piano assume le obbligazioni con riflesso pluriennale assunte dall'Amministrazione regionale con il piano di politica di lavoro 1989/1991, approvato con legge regionale 8 agosto 1989, n. 58.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 marzo 1992

BONDAZ

PROPOSTA DI PIANO TRIENNALE DI POLITICA DEL LAVORO

Disposizioni generali

Il presente piano di politica del lavoro è predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 concernente la «Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione».

Esso ha durata triennale, è scorrevole e viene aggiornato annualmente, preferibilmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

La sua attuazione è affidata all'Agenzia del lavoro.

Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza degli interventi previsti dal piano e dalla legislazione statale, l'Agenzia del lavoro svolge indagini, studi e ricerche sugli effetti degli stessi sul mercato del lavoro regionale.

Al fine di consentire una maggiore efficacia degli interventi o di semplificare l'applicazione del piano, la Giunta regionale, su proposta dell'Agenzia del lavoro, può emanare istruzioni al fine di fissare termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo, individuare spese ammissibili e fissare modalità e termini per l'erogazione dei contributi.

Salvo diversa specificazione e fermi restando i requisiti indicati in ciascun progetto, per essere ammessi ai benefici previsti è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

1. Per le persone fisiche:

essere residenti nella Regione Valle d'Aosta salvo disposizioni legislative diverse;

per gli Enti non territoriali, le imprese ed i datori di lavoro;

avere sede legale e amministrativa nella Regione Valle d'Aosta e, ove richiesto, il riconoscimento, le iscrizioni ai pubblici registri, omologhe, ecc.

Possono essere considerati anche Enti non territoriali, imprese e datori di lavoro con sede fuori della Regione limitatamente ad attività svolte nella medesima a favore di lavoratori residenti in Valle d'Aosta.

La perdita dei requisiti soggettivi, ovvero il mancato rispetto delle condizioni cui sia subordinata l'ammissione agli interventi del piano prima della scadenza dei medesimi, determina l'interruzione dell'intervento e la revoca di eventuali rate contributive non ancora maturate per intero.

La parziale esecuzione di attività assistite da contributo determina la proporzionale riduzione del medesimo salva la facoltà di revocare l'intero contributo qualora la parte eseguita risulti non idonea al conseguimento degli obiettivi degli interventi.

Alle richieste di interventi presentate anteriormente all'adozione del presente piano e non ancora deliberate, viene applicata la disciplina del piano 1989/91.

L'Agenzia del lavoro effettua verifiche e controlli sul rispetto delle modalità e dei requisiti cui sono subordinati i destinatari degli interventi del piano.

Ogni domanda può riguardare benefici relativi ad un solo progetto e deve essere fatta utilizzando i modelli allo scopo predisposti dall'Agenzia del lavoro.

L'Agenzia del Lavoro predispone per ogni anno il piano di formazione professionale, che assumerà parte integrante del piano regionale della Formazione Professionale, con l'individuazione delle iniziative eleggibili al Fondo Sociale Europeo. Si possono pertanto prevedere iniziative di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento da organizzarsi in attività di corsi, di stages, di tirocini, di borse di studio e da realizzarsi presso proprie strutture e presso strutture formative o produttive interne ed esterne alla Regione.

Macro obiettivo 1 «Dare trasparenza al mercato del lavoro»

Progetto 1 - Sostegno all'incontro tra domanda e offerta del lavoro

1. Finalità:

Costituire un servizio rivolto all'utenza esterna in grado di facilitare una più rapida e puntuale circolazione delle informazioni sui posti vacanti, favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, diminuire i tempi di disoccupazione e più in generale, tendere a rendere il mercato del lavoro più fluido e trasparente.

2) Riferimenti legislativi:

Art. 4 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13.

3) Tipologia di interventi:

3.1 Sperimentazione di un modello generale di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Sperimentazione di un modello specifico di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in un settore ad alta stagionalità.

1 Intervento:

Sperimentazione di un modello generale di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

3.1.1 Obiettivi e destinatari:

Promuovere un servizio, in fase sperimentale, atto

- a) agevolare il passaggio dalla scuola al lavoro, supportando le scelte individuali di formazione e di lavoro;
- b) diminuire i tempi di disoccupazione, istituendo canali di comunicazione con i soggetti maggiormente esclusi da tali percorsi;
- c) informare sulle occasioni di lavoro, definendo con le imprese le figure professionali di cui necessitano;
- d) informare sui lavoratori disponibili attraverso banche dati aggiornate;
- e) migliorare le capacità decisionali nelle scelte professionali e lavorative dei singoli.

Il servizio si rivolge a tutti i cittadini, siano essi occupati, disoccupati o lavoratori che desiderano migliorare la propria condizione professionale, compresi i lavoratori immigrati provenienti da paesi extracomunitari.

3.1.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

L'ampiezza e la diversità del mercato potenziale di questo servizio, richiedendo una sperimentazione ed un avvio graduale dell'attività che tenga conto anche delle capacità di risposte concrete dell'Agenzia del lavoro.

Il servizio va attuato d'intesa ed in collaborazione con l'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione e con altri operatori del settore.

Il servizio che si svolge sulla base dell'iniziativa e dell'adesione volontaria dei singoli utenti, costituisce solo uno dei possibili canali di incontro tra domanda ed offerta; inoltre le imprese non sono in alcun modo soggette a forme di collocamento autoritativo e il servizio non interviene in fase di conclusione del contratto di lavoro nè assume alcuna funzione di controllo.

Il servizio garantisce, salvo diversa autorizzazione da parte degli interessati, la riservatezza delle informazioni acquisite sulle aziende e sui lavoratori. Le attività previste nell'ambito del Servizio sono svolte realizzando e sviluppando un sistema informativo.

3.2 Intervento:

Sperimentazione di un modello specifico di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in un settore ad alta stagionalità.

3.2.1 Obiettivo:

Promuovere un servizio, in fase sperimentale, atto a facilitare la ricerca ed il reperimento del personale da parte delle aziende nonché offrire un supporto concreto alla ricerca di un'occupazione da parte dei lavoratori, in comparti che presentano elementi di forte stagionalità, di mobilità e precarietà e che esigono particolari «urgenze» nel reperimento del personale.

Progetto 2 - Rilevazione e monitoraggio del mercato del lavoro.

1) Finalità:

- a) Consolidare il sistema informativo di base, integrando in modo razionale ed organico le diverse fonti

informative esistenti ed adattando i dati alla dimensione locale.

- b) Acquisire informazioni ed un modello interpretativo capaci di cogliere la complessità e la segmentazione propria del mercato del lavoro locale.

2) Riferimenti legislativi: Art. 12 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13.

3) Tipologia di interventi:

- 3.1 Elaborazione di un modello interpretativo del mercato del lavoro locale.
Strutturazione e organizzazione in rete di banche dati sul mercato del lavoro.
- 3.3 Realizzazione di indagini e ricerche per l'analisi di specifici aspetti del mercato del lavoro.

3.1 Intervento:

Elaborazione di un modello interpretativo del mercato del lavoro locale.

3.1.1 Obiettivi:

- a) Classificare segmenti significativi di offerta e di domanda di lavoro.
- b) Identificare le strategie di azione messe in atto dai vari gruppi, ovvero i sistemi di azione tesi a ridefinire nuovi rapporti sul mercato.
- c) Individuare elementi utili alla formulazione di strategie di politiche del lavoro.

3.2 Intervento:

Strutturazione di banche dati sul mercato del lavoro

3.2 Obiettivi:

Supportare lo sviluppo delle funzioni dell'Agenzia del lavoro attraverso una rete informativa-informatica in grado di rendere governabile il flusso di informazioni e i relativi processi di ricerca, analisi e interpretazione, condizione indispensabile per poter interagire efficacemente con l'ambiente esterno.

3.2.2 Descrizione:

L'implementazione strutturale di banche dati sul Mondo del lavoro con funzioni di «Memoria» è da intendersi in sintonia con la progettazione di un sistema informatico di Agenzia.

Il progetto costituisce elemento imprescindibile di lavoro per l'attivazione di procedure informatiche per il monitoraggio dei dati appartenenti al Mercato del lavoro.

1. Configurazione del sistema.

Nella scelta delle componenti HW/SW del sistema, ad ampliamento delle risorse attualmente disponibili, saranno valutate le seguenti caratteristiche:

- a) capacità elaborativa adeguata alle esigenze operative
- b) ampia e concreta possibilità di connessione con altri sistemi, sia in rete locale che geografica.

Banche dati.

I dati strutturati in archivi dovranno essere di facile

consultazione anche da parte di utenti non professionali.

La rappresentazione dei dati dovrà essere il più possibile vicina alle «consuetudini» degli operatori coinvolti sul trattamento delle informazioni.

L'Output del sistema deve riferirsi a:

- a) descrizione della realtà in oggetto attraverso elaborazione statistiche;
- b) rappresentazioni di trends mediante elaborazioni di serie storiche;
- c) previsione di evoluzioni a breve e medio termine.

3. Reti di comunicazione.

La rete di comunicazione deve realizzare la interconnessione fisica e logica tra i nodi elaborativi del sistema proprio dell'Agenzia del lavoro e sistemi esterni.

4. Software applicativo.

La struttura dei programmi (software) e delle banche dati deve essere modulare. Pertanto lo sviluppo e l'attivazione di procedure informatiche può aver luogo in modo graduale, nel rispetto delle priorità definite nell'ambito dei piani annuali di intervento

3.3 Intervento:

Realizzazione di indagini e ricerche per l'analisi specifici aspetti del mercato del lavoro.

3.3.1 Obiettivo:

- a) Analizzare il mercato del lavoro locale attraverso indagini ricorrenti o ricerche particolari tese ad approfondire aspetti e caratteristiche, soprattutto di tipo qualitativo, al fine, sia di programmare, in sede di predisposizione del piano e dei relativi aggiornamenti gli interventi di politica del lavoro, sia di verificare con sistematicità l'efficacia e l'efficienza degli stessi nonché di quelli previsti dalla legislazione statale.

Progetto 3 – Informazione

1) Finalità:

- Attivare una strategia di comunicazione collettiva e personalizzata nei confronti della popolazione e dell'utenza allo scopo di fornire informazioni corrette sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato del lavoro.
- Caratterizzare la strategia di comunicazione nei confronti di quelle persone che in funzione delle loro caratteristiche, sono estromesse dalle principali fonti informative o riscontrano difficoltà nel loro efficace utilizzo.

2) Riferimenti legislativi: Art. 4 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13.

3) Tipologia di interventi:

- 3.1 Consolidamento dello sportello informativo.
- 3.2 Produzione di bollettini e materiali informativi sui diversi aspetti del mercato del lavoro;
- 3.3 Elaborazione e sperimentazione di un programma

di utilizzo dei mass-media per la diffusione di informazioni.

3.1 Intervento:

Consolidamento dello sportello informativo.

3.1.1 Obiettivi:

- a) Consolidare l'attività informativa e la capacità di risposta del servizio alle richieste di informazione personalizzata degli utenti offrendo informazioni tempestive e complete sul sistema formativo e scolastico, sul sistema delle professioni, sui concorsi, sui servizi erogati e le iniziative promosse dall'Agenzia sulla legislazione del lavoro ecc, fornendo materiali e strumenti per l'autoconsultazione.
- b) Raccogliere informazioni sui fabbisogni orientativi e formativi a livello quantitativo e qualitativo, utili per eventuali progettazioni di interventi di Politica del lavoro

3.1.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Le azioni dello Sportello informativo possono essere attuate attraverso:

- risposte dirette a specifiche richieste di informazione;
- un sistema articolato di self service delle informazioni e delle conoscenze direttamente fruibili.

Il servizio deve infine consentire l'accesso a consulenze più individualizzate all'interno dei diversi servizi offerti dall'Agenzia del lavoro.

3.2 Intervento:

Produzione di bollettini e materiali informativi sui diversi aspetti del mercato del lavoro.

3.2.1 Obiettivi:

- a) Far conoscere, in modo particolare, alle fasce di utenza individuate dal Piano triennale, le opportunità occupazionali, formative e di incentivazione;
- b) accrescere la sensibilità della popolazione rispetto alle tematiche inerenti il mercato del lavoro;
- c) divulgare e facilitare la circolazione delle informazioni raccolte attraverso l'attività di indagine, studio e ricerca.

3.2.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

L'azione informativa è attivata attraverso la produzione di diverso materiale stampato (dépliants, manifesti, cataloghi ecc.) e attraverso pubblicazioni a cadenza periodica.

Per le ricerche specifiche effettuate è prevista la pubblicazione di quadernimonografici contenenti i principali risultati.

3.3 Intervento:

Elaborazione e sperimentazione di un programma di utilizzo dei mass-media per la diffusione di informazioni.

3.3.1 Obiettivi:

- a) Attivare interventi di informazione collettiva con-

ducendo un'azione di sensibilizzazione e di orientamento al lavoro attraverso l'utilizzo mirato e differenziato di strumenti quali la stampa locale, videocassette e audiovisivi, trasmissioni radio-televisive.

b) Organizzare attraverso seminari di studio e convegni momenti di confronto e riflessione sulle tematiche inerenti il mercato del lavoro.

3.3.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Per una prima sperimentazione l'intervento prevede, attraverso l'attivazione di collaborazioni con testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive locali:

- la programmazione di tavole rotonde, documentari, servizi mirati ad utenze specifiche;

- la produzione di materiale audiovisivo;

- l'utilizzo ricorrente di spazi redazionali.

Macro obiettivo 2: «Elevare la professionalità della forza lavoro»

Progetto 1 - Orientamento

1) Finalità:

Promuovere azioni orientative finalizzate alla promozione e allo sviluppo della professionalità della forza-lavoro con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

2) Descrizione:

Condizioni prioritarie per un inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro risultano essere:

- la conoscenza delle opportunità formative e lavorative esistenti e delle modalità di accesso alle stesse; la conoscenza delle proprie potenzialità, motivazioni, interessi e l'acquisizione di strumenti per un auto-orientamento.

In quest'ottica in Progetto Orientamento prevede interventi diversificati finalizzati a rispondere ai bisogni orientativi di specifiche fasce di utenza.

Gli interventi previsti dal Progetto Orientamento sono rivolti, oltre all'utenza diretta, alle organizzazioni scolastiche che rappresentano il luogo privilegiato in cui si esplica l'azione orientativa.

Si identifica, inoltre, nell'Agenzia del lavoro stessa, un altro fruitore dei mezzi e degli interventi del Progetto Orientamento.

In particolare, qualsiasi attività formativa prevede momenti a forte valenza orientativa:

dalla selezione (che può assumere un carattere auto-orientativo), all'impatto con la realtà-corso, alla prefigurazione/progettazione dell'ingresso nel mondo del lavoro.

A questo proposito risulta fondamentale mettere in sinergia strumenti, risorse, indirizzi metodologici in vista del perseguimento degli obiettivi formativi prefissati.

3) Riferimenti legislativi: Art. 4 legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13.

Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28.

4) Tipologia degli interventi:

3.1 Orientamento individualizzato

3.2 Orientamento nella scuola media inferiore

3.3 Orientamento nella scuola media superiore

3.4 Moduli orientativi per diplomandi e diplomati

3.5 Moduli orientativi per drop-out scolastici

4.1 Intervento:

Orientamento individualizzato.

4.1.1 Obiettivi e destinatari:

a) Fornire una risposta personalizzata ai bisogni orientativi dell'utenza.

b) Promuovere lo sviluppo di conoscenze sulle opportunità formative e lavorative esistenti e sui meccanismi che regolano l'accesso al mercato del lavoro, nonché all'acquisizione di capacità di progettazione e attivazione del proprio percorso formativo e lavorativo.

I destinatari dell'intervento sono tutti quei soggetti che non possono usufruire di altre forme di intervento e che, pur non essendo in condizioni di marginalità propriamente detta, sono sprovvisti degli strumenti necessari per utilizzare autonomamente le informazioni disponibili in vista di un progetto formativo/lavorativo.

4.1.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

L'orientamento individualizzato è un servizio accessibile alle utenze più deboli del sistema scolastico e a quei soggetti ormai fuori da qualsiasi criterio formativo.

A questo proposito è necessario individuare dei canali per guidare l'utenza alla fruizione del servizio (es. attività di promozione, segnalazione da parte della scuola ecc.) e attuare un sistema-filtro (es. colloqui informativi preliminari) al fine di contenere l'emergere della domanda individuale per garantire la qualità di un servizio che si connota come molto complesso e che richiede competenze professionali specifiche.

A livello organizzativo si prevede l'esigenza di un sistema informativo, costantemente aggiornato, da un lato, e l'attivazione di sinergie con gli altri progetti di Agenzia al fine di offrire alle utenze più problematiche opportunità formative o di avviamento al lavoro in situazione guidata.

4.2 Intervento:

Orientamento nella scuola media inferiore.

4.2.1 Obiettivi e destinatari:

La scuola media inferiore rappresenta il luogo privilegiato in cui si esplica l'azione orientativa rivolta ad utenze adolescenziali.

Obiettivo prioritario dell'intervento di orientamento nella scuola media inferiore è l'attivazione di un servizio di supporto alle scuole nella progettazione e gestione di iniziative orientative.

4.2.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Realizzazione di un servizio di supporto alle scuole

impegnate nell'attuazione di interventi orientativi che si traduce nella proposta di:

- Iniziative di aggiornamento/formazione rivolte agli insegnanti per la realizzazione di percorsi orientativi;
 - Percorsi orientativi rivolti agli studenti finalizzati allo sviluppo di abilità decisionali inerenti la sfera delle scelte e l'acquisizione di strumenti per la ricerca di informazioni e la progettazione della propria carriera futura;
 - Strumenti didattici e informativi;
 - Consulenza per la programmazione, gestione, valutazione delle iniziative orientative;
 - Interventi diretti in aula mirati a temi specifici;
 - Iniziative di ricerca, promozione, informazione, confronto sui temi relativi all'orientamento (pubblicazioni, seminari di studio ecc.);
 - Interventi di informazione e promozione rivolti a genitori.
- Per la realizzazione degli interventi si rendono necessari l'integrazione e il coordinamento di risorse/attività messe in campo dalle diverse agenzie formative, educative, di ricerca e della pubblica amministrazione.

4.3 Intervento:

Orientamento nella scuola media superiore

4.3.1 Obiettivi e destinatari:

L'entità del fenomeno dell'abbandono scolastico nel ciclo di studi superiori e nei primi anni di Università evidenzia la necessità di intervenire in due momenti fondamentali dell'iter scolastico:

1° il primo biennio di scuola media superiore;

2° il momento della scelta del post-diploma.

Un intervento di orientamento nella scuola superiore deve perciò porsi 2 ordini di obiettivi intercorrelati:

1° lo sviluppo negli studenti della capacità di progettare la propria carriera formativa e di individuare delle strategie per affrontare l'impatto con la nuova organizzazione scolastica;

2° la promozione ed il recupero di «protagonismo» presso gli studenti attraverso attività e metodologie di approccio che consentano loro, da un lato di «reincentivare» le proprie opportunità e, dall'altro, di acquisire la capacità di scoprire, conoscere e valorizzare il contesto in cui vivono anche in chiave di proprio sviluppo come soggetti attivi del mercato del lavoro. Il processo orientativo che ne consegue concorre, in questa logica, al rinforzo di atteggiamenti imprenditivi ed autoimprenditoriali necessari per poter gestire con sufficiente autonomia gli scenari organizzativi e lavorativi emergenti.

Destinatari dell'intervento sono gli istituti secondari di 2° grado interessati a realizzare azioni di prevenzione nei confronti del disagio e dell'abbandono scolastico e a favorire nei diplomati il processo di scelta del proprio futuro.

4.3.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Per attivare l'intervento nel 1° biennio delle scuole

medie superiori si prevede di realizzare una sperimentazione che consenta di monitorare (a breve termine) la tenuta di azioni di verifica e rimotivazione alla scelta e di mettere a punto un «percorso» trasferibile ai docenti mediante iniziative formative.

In parallelo si rende necessaria l'attivazione di una rete di sinergie atte a consentire la realizzazione di un follow-up e più in generale, di integrare le informazioni disponibili sul fenomeno dell'abbandono e sulle sue interconnessioni con le dinamiche del mondo del lavoro.

L'intervento mirato alla scelta post-obbligo si configura come un percorso orientativo, rivolto a studenti del 4°-5° anno, realizzato in collaborazione con gli insegnanti.

Vanno individuate modalità per un coinvolgimento significativo delle scuole e degli enti che operano nel sistema scolastico al fine di promuovere, oltre al perseguimento degli obiettivi orientativi, azioni di divulgazione e dibattito sui temi dell'orientamento e dell'abbandono scolastico.

4.4 Intervento:

Moduli orientativi per diplomandi e diplomati.

4.4.1 Obiettivi e destinatari:

I dati del mondo del lavoro regionale evidenziano una carenza di figure professionali con qualifica medio/alta e, contemporaneamente, l'emergere di problemi connessi all'inserimento dei giovani in possesso dei c.d. diplomi «deboli».

Gli interventi di orientamento per diplomandi e diplomati sono finalizzati a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro mediante percorsi orientativi che consentano loro di «inventariare» le risorse del territorio e di valorizzare le competenze acquisite nel loro iter formativo.

4.4.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Destinatari dell'intervento sono i giovani diplomandi e diplomati che non possono o non hanno potuto usufruire di altre forme di intervento (per es. interventi nella scuola superiore).

La logica dell'intervento fa riferimento ad un soggetto attivo che si orienta autonomamente nel rapporto con un interlocutore significativo (l'operatore di orientamento) in un clima di piccolo gruppo.

In questo processo risulta fondamentale mettere a disposizione dei giovani le informazioni e gli strumenti necessari affinché possano verificare la realizzabilità della scelta che stanno maturando, valutare la carenza rispetto a proprie risorse, interessi, motivazioni, individuare eventuali opportunità di riqualificazione e/o specializzazione e progettare azioni di ricerca attiva del lavoro.

Si rende necessario, inoltre, realizzare collegamenti con altri servizi dell'Agenzia quali l'incontro domanda/offerta e le iniziative formative di 2°-3° livello.

Intervento:

Moduli orientativi per Drop-out scolastici.

5.1 Obiettivi e destinatari:

Le opportunità scolastiche e formative offerte dal contesto locale risultano difficilmente accessibili ad utenze privilegiate e «scoraggiate» dagli insuccessi scolastici.

In carenza di un sufficiente ventaglio di offerte formative di prima qualificazione il destino di questi soggetti è tutt'ora l'abbandono dell'iter scolastico e l'ingresso precoce nel mondo del lavoro in attività generalmente dequalificate, a tempo determinato o non regolamentate.

Un progetto Drop-out può rappresentare una risposta significativa all'esigenza di qualificazione e/o acquisizione degli strumenti necessari per porsi sul mercato del lavoro con un progetto lavorativo.

L'offerta formativa deve necessariamente integrarsi con azioni orientative finalizzate:

- al rinforzo/recupero di conoscenze e abilità di base;
- alla conoscenza dei meccanismi che regolano il mercato del lavoro;
- al recupero e alla valorizzazione di risorse e potenzialità presenti nei soggetti in vista dell'elaborazione di un progetto formativo/lavorativo;
- allo sviluppo di atteggiamenti e all'individuazione di strategie finalizzate a gestire l'impatto con organizzazioni «normate» (il corso, il luogo di lavoro).

In questa logica l'azione orientativa deve intendersi come propedeutica e trasversale all'azione formativa.

Si tratta di creare un luogo di apprendimento/sperimentazione che non ricalchi modelli precedentemente rifiutati (es. modello scolastico) in cui sia possibile coinvolgere i soggetti nell'affrontare compiti precisi e adeguati alle loro capacità.

In secondo luogo è necessario garantire un supporto ai soggetti nel loro rapporto con la formazione al lavoro.

Particolare attenzione va, inoltre, posta al momento dell'ingresso nel mondo del lavoro che può essere «preparato» mediante interventi ad hoc (es. stages orientativi, moduli di apprendimento di strategie di copying ecc.).

In sintesi non si tratta di utilizzare l'orientamento solo o prevalentemente in una prospettiva di recupero formativo e/o professionale ma anche e principalmente in una logica di prevenzione e supporto ai processi di costituzione di un'identità sociale e professionale che deve potersi consolidare anche mediante un positivo inserimento nel mercato del lavoro.

Progetto 2 - Alternanza tra scuola e lavoro

1) Finalità:

- Diffondere il significato e la funzione che l'alternanza assume nell'itinerario educativo e formativo degli studenti, in ordine alla loro transizione al lavoro e alla vita adulta.

- Stimolare e realizzare l'integrazione tra sistema scolastico e formativo.
- Diffondere momenti di raccordo sempre più stretto tra scuola e lavoro al fine di migliorare il prodotto del sistema formativo e la preparazione professionale dei giovani.
- Individuare i principali problemi che i giovani incontrano nell'entrare in contatto con la cultura del lavoro, e prefigurare idonee strategie per la loro soluzione.

2) Riferimenti legislativi: Art. 5 legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13

Legge regionale 5 maggio 1983 n. 28

3) Tipologia di interventi:

- 3.1 Stages per studenti della scuola media superiore.
- 3.2 Stages per studenti universitari.

3.1 Intervento:

Stages per studenti della scuola media superiore.

3.1.1 Obiettivi e destinatari:

- a) Rafforzare la creazione del raccordo tra mondo del lavoro e mondo della scuola, che non può rimanere estemporaneo, ma deve essere assunto in toto dalla scuola, attraverso una più precisa conoscenza della realtà industriale, del mercato del lavoro, della organizzazione del lavoro nei suoi aspetti socio-tecnici e funzionali;
- b) avviare il processo di integrazione di giovani nel processo produttivo al fine di sperimentare, modificare, verificare nella pratica quanto appreso nella scuola, acquisire conoscenze relative all'intero ciclo lavorativo dell'azienda o del servizio nel quale sono inseriti e sperimentare varie funzioni e mansioni.

3.1 Descrizione:

L'iniziativa degli stages aziendali estivi, è rivolta a studenti di tutte le scuole medie superiori, frequentanti il penultimo anno e prevede l'inserimento dei giovani in strutture produttive per un periodo di quattro settimane, durante i mesi estivi. Durante questi mesi gli allievi sperimentano l'inserimento, in un reale contesto lavorativo, con finalità ed obiettivi diversi a seconda della tipologia aziendale: orientativo - conoscitivo - applicativo.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con le istituzioni scolastiche e sulla base di una precisa specificazione dei contenuti dei progetti di inserimento. I progetti devono, tenendo conto delle diversità tipologiche delle scuole, essere coerenti con i contenuti del corso frequentato e devono concorrere al conseguimento degli obiettivi didattici complessivi dell'iter scolastico. Lo stage inteso come un periodo di permanenza in azienda si configura come momento di alternanza, solo se contrassegnato da un progetto didattico finalizzato.

In questo contesto si situa la figura del docente con funzioni di «tutor» e di coordinatore di stage. In quest'ottica lo sforzo dell'Agenzia del lavoro è orientato nel mettere a disposizione dei docenti una chiave di lettura per valorizzare le proprie esperienze di gestio-

ne degli stages e per innestare su di esse lo sviluppo di una serie di competenze utili ad aumentare l'efficacia dello stage stesso in rapporto al raggiungimento dei traguardi formativi finali da parte degli studenti.

3.2 Intervento:

Stages per studenti universitari.

3.2.1 Obiettivi e destinatari:

- a) Rafforzare, a più alti livelli, la creazione del raccordo tra mondo della scuola e mondo della produzione;
- b) Avviare e/o rafforzare la collaborazione tra mondo accademico, strutture di ricerca e sistema produttivo;
- c) creare un maggior numero di risorse umane qualificate, elemento strategico in un contesto sempre più internazionale, per permettere alle imprese di aumentare e di recuperare capacità competitive sui mercati e in differenti scenari economici;
- d) fornire ai futuri laureati una formazione più completa, all'altezza dei bisogni dello sviluppo economico della Valle d'Aosta inserita in un contesto europeo;
- e) far acquisire ai giovani specifiche capacità tecnico-operative, coerenti con la figura professionale di riferimento e con i prerequisiti posseduti al momento dell'inserimento, in un processo lavorativo reale.
- f) far comprendere ai giovani l'importanza della dimensione organizzativa nel definire concretamente la professionalità richiesta.

3.2.2 Descrizione:

L'iniziativa, rivolta a studenti universitari valdostani frequentanti tutte le facoltà e il penultimo anno accademico (in corso), ne prevede l'inserimento in realtà produttive valdostane e non, per un periodo variabile intercalato e compatibile con i rispettivi piani di studio.

L'intervento sarà promosso dall'Agenzia del lavoro in collaborazione con le università, in un'ottica di promozione e consolidamento di esperienze di alternanza rifacendosi ad alcune caratteristiche di fondo dello stage quali:

- l'esperienza formativa realizzata in un contesto lavorativo;
- l'inserimento organico nel percorso formativo più complessivo;
- il raggiungimento di precisi traguardi di apprendimento da parte degli utenti in stretta relazione con le università.

Progetto 3 – Formazione al lavoro

3.1 Azioni a favore dei giovani a bassa scolarità

- a) Corsi di formazione per qualifiche di base
- b) Interventi orientativi, formativi e tirocini lavorativi;
- c) Attività di studio/ricerca e sperimentazione di modelli per la formazione di base e per il raccordo tra

la formazione professionale e l'istruzione professionale ai diversi livelli degli iter formativi.

3.2 Azioni a favore dei giovani con media e alta scolarità.

- a) Corsi di II° livello per qualificati, diplomati e laureati;
- b) Moduli di specializzazione professionale per qualificati, diplomati, laureati;
- c) Borse di studio e ricerca per laureati e laureandi;
- d) Attività di studio/ricerca e sperimentazione di standard formativi innovativi e di modelli per la formazione di II° e III° livello.

3.3 Azioni a favore degli adulti in stato di disoccupazione/sottoccupazione

- a) Corsi di formazione professionale per qualifiche di base
- b) Moduli di aggiornamento e tirocini lavorativi/formativi.

3.4 Azioni di formazione volte ad elevare le competenze professionali specialistiche e trasversali

- a) Corsi per professionalità di difficile reperimento;
- b) Moduli formativi per competenze di base.

Progetto 3 – Formazione al lavoro (iniziative a favore di soggetti in cerca di lavoro o in stato di disoccupazione e sottoccupazione)

1) Finalità:

Promuovere e favorire la transizione scuola lavoro dei giovani in collaborazione ed integrazione con i diversi attori sociali ed istituzionali (Scuole, Pubblica Amministrazione, Associazioni di categoria, Centri di formazione professionale).

Tale finalità a sua volta si distingue nei seguenti obiettivi generali:

- offrire maggiori opportunità e favorire l'inserimento lavorativo o il reinserimento scolastico dei giovani che hanno abbandonato la scuola (Drop-Out scolastici);
- favorire il passaggio tra la scuola e il lavoro per i giovani giunti al termine del percorso di studio;
- favorire l'inserimento od il reinserimento professionale di adulti in stato di disoccupazione, sottoccupazione o alla ricerca di un lavoro;
- promuovere l'acquisizione di competenze di base, trasversali alle figure professionali, utili a fronteggiare le nuove problematiche poste dal mercato del lavoro;
- favorire l'incontro tra domanda e offerta realizzando la formazione di figure professionali di difficile reperimento sul mercato del lavoro.

2) Descrizione:

Con il presente progetto si intendono realizzare interventi e sperimentare azioni attraverso l'utilizzo di strumenti integrativi quali la formazione, il tirocinio, la bor-

sa di studio, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro ed elevare la professionalità in un'ottica sistematica di integrazione e raccordo tra i servizi formativi.

3) Riferimenti legislativi:

Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28

Art. 5 legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13

4) Tipologia di interventi:

3.1. Azioni a favore dei giovani a bassa scolarità;

3.2. Azioni a favore dei giovani con media e alta scolarità;

3.3. Azioni a favore degli adulti in stato di disoccupazione e sottoccupazione;

3.4. Azioni di formazione volte ad elevare le competenze professionali specialistiche e trasversali.

3.1. Intervento:

Azioni a favore dei giovani a bassa scolarità.

3.1.1 Obiettivi e destinatari:

Tali interventi sono rivolti per lo più a giovani che hanno precocemente abbandonato la scuola e che hanno difficoltà ad inserirsi in modo stabile nel mercato del lavoro. Essi hanno due ordini di finalità: offrire alcune opportunità nel medio periodo; promuovere sul territorio un'azione di integrazione, raccordo, potenziamento degli interventi di qualificazione di primo livello, nei diversi settori economici, anche attraverso l'analisi di fattibilità e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti. Data la specificità dell'utenza, tali azioni vanno ad integrarsi e a raccordarsi con gli interventi previsti per l'apprendistato artigiano, i contratti formazione lavoro e l'orientamento scolastico.

3.1.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

a) Corsi di formazione per qualifiche di base:

si prevedono corsi di formazione finalizzati alla qualificazione professionale, attraverso percorsi lunghi (cicli e moduli) nei diversi settori economici. I corsi della durata di norma di quattro cicli di 600 ore ciascuno sono strettamente collegati al conseguimento di una qualifica di base.

b) Attività di studio/ricerca e sperimentazione modelli per la formazione di base e per il raccordo tra la formazione professionale e l'istruzione professionale ai diversi livelli degli iter formativi:

L'Agenzia del Lavoro concorre a potenziare la formazione di base in Valle d'Aosta; in tale ottica promuove collaborazioni, accordi, convenzioni, con altri enti e organismi a tale compito deputati, al fine di interagire per costruire un sistema correlato ed integrato di opportunità per i giovani a bassa scolarità, attraverso le seguenti modalità:

- analisi di fattibilità anche in collaborazione con altri Istituti, di corsi di prima qualifica nei diversi settori produttivi;

- attività di studio e ricerca di modelli e strumenti per favorire il potenziamento dell'offerta di formazione con particolare riferimento alla sperimentazione di corsi di raccordo tra formazione professionale e istruzione professionale ai diversi livelli degli iter formativi;

- analisi del fabbisogno formativo inteso come analisi dell'offerta formativa, dell'utenza e dell'offerta di lavoro al fine di mirare gli interventi.

3.2 Intervento:

Azioni a favore dei giovani con media e alta scolarità.

3.2.1 Obiettivi e destinatari:

Le iniziative formative per qualificati, per diplomati e laureati sono finalizzate ad elevare il livello di professionalità dei giovani specificatamente in funzione di attività professionali che richiedono l'impiego di moderne tecniche di gestione ed innovazione tecnologica di prodotto e di processo.

3.2.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

a) Corsi di II° e III° livello per qualificati, diplomati e laureati:

L'Agenzia del Lavoro predispone annualmente nel proprio piano di formazione professionale iniziative corsuali post qualifica, post diploma, post laurea in riferimento a significativi profili professionali che trovano riscontro nel mercato del lavoro locale. Pertanto si prevedono l'organizzazione di corsi di formazione professionale. Specifiche iniziative saranno rivolte ai cosiddetti «diplomi deboli» per favorire l'adeguamento alle professionalità settoriali richieste od emergenti.

b) Moduli di specializzazione professionale per qualificati, diplomati, laureati:

per i qualificati, diplomati, laureati, possono essere organizzati corsi, di durata media o breve, modulari, finalizzati all'acquisizione di competenze specialistiche.

c) Borse di studio e ricerca per laureati e laureandi:

1. per i laureandi possono essere promosse, dall'Agenzia del Lavoro, esperienze di studio/ricerca finalizzate a supportare e sviluppare tesi di laurea su problematiche di interesse aziendale, dell'Amministrazione regionale, su tematiche comunitarie e su tematiche di politica attiva del lavoro;

2. per i laureati possono essere promosse dall'Agenzia del Lavoro esperienze di studio/ricerca o di analisi di fattibilità su tematiche di interesse aziendale, dell'Amministrazione regionale, comunitarie e di politica attiva del lavoro;

d) Attività di studio/ricerca e sperimentazione di standard formativi innovativi e di modelli per la formazione di II° e III° livello:

L'Agenzia del Lavoro contribuisce a sviluppare la formazione di II° e III° livello attraverso lo studio/ricerca e la sperimentazione di iniziative corsuali specifiche, d'iniziativa di supporto ai corsi secondari superiori, di sperimentazioni formative ed innovative, di iniziative promozionali di divulgazione attraverso il coinvolgimento di esperti esterni e con la stipula di apposite convenzioni con Università, Istituti e Enti specializzati.

3.3 Intervento:

Azioni a favore degli adulti in stato di disoccupazione e sottoccupazione

3.3.1 Obiettivi e destinatari:

Tale intervento si rivolge in generale agli adulti in stato di disoccupazione e in cerca di lavoro. Ha l'obiettivo di promuovere l'inserimento o il reinserimento professionale di tale fascia di utenza attraverso l'acquisizione di maggiori competenze professionali negli ambiti individuati e analizzati dall'Agenzia del Lavoro o per figure professionali richieste dalle aziende o dagli Enti pubblici.

3.3.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Si prevedono corsi di formazione professionale, tirocini lavorativi formativi, moduli brevi e integrati di aggiornamento da attuare sulla base di ricerche, o su richiesta di imprese o enti pubblici, economici e non, con individuati sbocchi professionali al lavoro dipendente o autonomo. Tali iniziative andranno raccordate ed integrate con le altre azioni previste da questo stesso Piano, rivolte a tipologie di utenza quali, disoccupati di lungo periodo.

a) Corsi di formazione professionale per qualifiche di base:

L'Agenzia del Lavoro può progettare corsi di formazione professionale per qualifiche professionali di base della durata non superiore alle 600 ore.

b) Moduli di aggiornamento e tirocini lavorativi formativi:

possono essere organizzati moduli brevi e integrati di aggiornamenti e tirocini lavorativi e formativi presso aziende o enti pubblici ciascuno della durata non superiore alle 400 ore.

3.4 Intervento:

Azioni di formazione volte ad elevare le competenze professionali specialistiche e trasversali

3.4.1 Obiettivi e destinatari:

Tali azioni sono rivolte a tutti i soggetti che si offrono sul mercato del lavoro ed hanno l'obiettivo di elevare

la professionalità della forza lavoro in merito sia a competenze di tipo specialistico sia a competenze di base trasversali alle figure professionali utili per fronteggiare le richieste del mercato del lavoro.

3.4.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

a) Corsi per professionalità di difficile reperimento:

L'Agenzia del Lavoro può progettare e/o attuare, iniziative formative per professionalità carenti nel Mercato del lavoro locale, sulla base di ricerche, o su richieste di imprese o enti pubblici economici e non con individuati sbocchi occupazionali al lavoro dipendente e autonomo. Le iniziative formative possono prevedere oltre alla parte teorica ed applicativa anche un periodo di tirocinio in azienda.

b) Moduli formativi per competenze di base:

Al fine di garantire o accrescere alcune competenze di base a componente professionalizzante sono organizzati corsi brevi, modulari in aree specifiche collegati all'acquisizione di abilità tecnologiche (es. corsi all'uso del Personal Computer) o di conoscenze specifiche (es. paghe e contributi), o di conoscenze a carattere culturale (es. lingue) o di abilità socio relazionali legate alla sfera degli atteggiamenti (es. la negoziazione) o di conoscenze specifiche a carattere organizzativo gestionale legate al sistema azienda e alle sue principali funzioni. I moduli formativi per competenze di base possono essere organizzati anche come propedeutici o complementari alle iniziative corsuali finalizzate al conseguimento della qualifica.

Disposizioni attuative comuni ad a) e b):

in relazione ad un elevato numero di iscrizioni e/o alla rilevante incidenza delle spese di acquisto di materiale di consumo, di stampa e fornitura del materiale didattico si può prevedere la partecipazione finanziaria dell'utente finale diversificata secondo la tipologia dell'iniziativa e l'entità delle spese generali da sostenere.

Progetto 4 Formazione sul lavoro (iniziative a favore di giovani al primo inserimento lavorativo e a favore degli occupati stabili)

1) Finalità:

- supportare il primo inserimento lavorativo dei giovani attraverso processi di alternanza lavoro-scuola e integrare la specificità di particolari e diffusi istituti contrattuali arricchendone la componente formativa professionalizzante.
- Promuovere negli occupati l'acquisizione di competenze professionali utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche e organizzative in un'ottica di formazione continua.

2) Descrizione:

Il progetto intende sviluppare interventi formativi volti a favorire inserimenti professionali stabili e più qualificati. Inoltre intende contribuire a sostenere le trasformazioni del sistema produttivo, l'introduzione di nuove tecnologie, lo sviluppo di capacità organizzative, la crescita di competenze professionali tecniche e specialistiche.

3) Riferimenti legislativi:

Legge 19 gennaio 1955, n. 25

Legge Regionale 5 maggio 1983, n. 28

Legge 19 dicembre 1984, n. 863

Art. 5 e 6 della Legge Regionale 17 febbraio 1989, n. 13

4) Tipologia di interventi:

- 4.1 Azioni a favore degli apprendisti delle aziende artigiane.
- 4.2 Azioni a favore dei giovani assunti con contratto formazione e lavoro.
- 4.3 Azioni per favorire l'aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione degli occupati.

4.1 Intervento:

Azioni a favore degli apprendisti delle aziende artigiane

4.1.1 Obiettivi e destinatari:

Le attività formative sono rivolte agli apprendisti delle aziende artigiane e sono realizzate secondo le finalità e le modalità del progetto «L'apprendistato come chance» elaborato e sperimentato dall'Agenzia del Lavoro, mirante ad offrire un aggregato di competenze propedeutiche e trasversali all'esercizio della professionalità e competenze specifiche relative al settore d'impiego.

Gli interventi formativi sono finalizzati a:

- stimolare e favorire la crescita professionale in soggetti che operando nel settore dell'artigianato potranno sviluppare anche l'opportunità di attivarsi al lavoro autonomo;
- offrire delle chances ai giovani apprendisti di acquisire ed accrescere competenze globali (teoriche, pratiche, imprenditive);
- sviluppare la cultura della formazione nell'azienda artigiana valorizzando la formazione come investimento.

4.1.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

- a) Corso base (primo anno), intersettoriale e finalizzato a rinforzare il livello cognitivo ed il livello degli atteggiamenti; obiettivo del primo anno è quello di facilitare l'inserimento dell'apprendista nel contesto sociale ed istituzionale riguardante il mondo del lavoro.
- b) Corso di settore (secondo anno), mirante ad offrire competenze relative allo specifico settore d'impiego in riferimento alla base tecnologica, scientifica, operativa che supporta lo svolgimento dei compiti previsti nei diversi comparti produttivi.
- c) Corso di specializzazione (terzo anno), mirante a sviluppare le competenze di base della profes-

ionalità in riferimento alle specificità derivanti dai mutamenti dell'organizzazione del lavoro e dall'introduzione delle innovazioni tecnologiche.

d) Percorsi formativi personalizzati:

in alternativa o a completamento dei corsi di settore e di specializzazione possono essere previsti e organizzati percorsi formativi personalizzati da realizzarsi direttamente in azienda, previo accordo tra la stessa e l'Agenzia del Lavoro, o da realizzarsi presso centri e istituti specializzati interni o esterni alla Valle d'Aosta.

e) Attività di aggiornamento, studio/ricerca, sperimentazione:

sono previste attività di aggiornamento, studio/ricerca, sperimentazione per migliorare il raccordo tra momento formativo esterno all'azienda e momento lavorativo interno all'azienda, tra un anno formativo ed il successivo; per integrare le iniziative di orientamento precedenti la scelta lavorativa con quella di formazione che assumono a strategia l'alternanza scuola-lavoro; per migliorare le competenze psicopedagogiche degli operatori; per adeguare gli ambienti formativi alle specificità e alle innovazioni di settore; per innovare i modelli delle iniziative di settore e di specializzazione; per approfondire la conoscenza dei processi produttivi e del lavoro nel settore dell'artigianato.

4.1.3 Disposizioni particolari:

I contributi pluriennali alle aziende artigiane che hanno usufruito dei benefici della legge regionale 58/89 sono garantiti dal presente piano.

alle aziende artigiane è erogato annualmente in proporzione alle ore di frequenza un contributo ad un massimo di lire 3.000.000 (tre milioni) per anno formativo e per ciascun apprendista frequentante i corsi predisposti e organizzati dall'Agenzia del Lavoro a titolo di rimborso forfettario per le spese.

- Le attività di cui al punto 4.1.2 d) sono da considerarsi gratuite, ma non comportano l'erogazione di un ulteriore contributo all'azienda.
- La Giunta Regionale su proposta dell'Agenzia del Lavoro emana le modalità per l'erogazione dei contributi.

4.2 Intervento:

Azioni a favore dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro

4.2.1 Obiettivi e destinatari:

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani assunti con contratto formazione-lavoro e di contribuire ad elevarne le competenze professionali, possono essere realizzati interventi formativi flessibili, modulari e di durata variabile tipologizzati in riferimento al livello di scolarità ed alle qualifiche professionali d'impiego.

Le proposte formative alle aziende ed ai giovani assunti sono avanzate in attuazione o ad integrazione del progetto approvato dalla Commissione regionale per l'Impiego e si caratterizzano come attività forma-

tive di alternanza lavoro-scuola realizzabili in toto o in parte all'interno dell'azienda e presso strutture formative extraziendali.

Gli interventi formativi sono progettati, controllati e valutati dall'Agenzia del Lavoro e sono realizzati con la collaborazione eventuale delle aziende interessate.

I costi della formazione extraproduttiva sono a carico dell'Amministrazione Regionale e le iniziative formative rientrano nel piano regionale annuale della formazione professionale.

4.2.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

- a) Interventi formativi per qualifiche di base aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nei due livelli immediatamente superiori al livello più basso previsto dal sistema classificatorio dei contratti collettivi di lavoro.

Tali interventi formativi hanno durata non inferiore alle 200 ore complessive, delle quali almeno 80 ore sono di formazione teorica extraproduttiva.

Per ogni giovane impegnato nell'attività formativa può essere riconosciuto all'impresa a titolo di rimborso forfettario per le spese un contributo massimo di Lire 2.000.000 (due milioni) proporzionalmente al numero delle ore di effettiva presenza.

- b) Interventi formativi, per professionalità medio alte aventi per oggetto il conseguimento di qualificazioni inquadrate nei livelli superiori al terzultimo del sistema classificatorio previsto dai contratti collettivi di lavoro.

La durata complessiva non può essere inferiore alle 400 ore delle quali almeno 140 ore di formazione teorica extraproduttiva finalizzate all'acquisizione di conoscenze relative alle innovazioni tecnologiche.

Per ogni giovane impegnato nell'attività formativa può essere riconosciuto all'impresa un contributo massimo di rimborso forfettario per le spese di Lire 3.000.000 (tre milioni) proporzionale al numero delle ore di effettiva presenza.

- c) Interventi formativi, per professionalità elevate aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nei livelli superiori al terzultimo del sistema classificatorio previsto dai contratti collettivi di lavoro.

La durata complessiva non può essere inferiore alle 600 ore, delle quali almeno 240 ore di formazione teorica extraproduttiva.

Per ogni giovane impegnato nell'attività formativa può essere riconosciuto all'impresa un contributo massimo a titolo di rimborso forfettario per le spese di Lire 4.000.000 (quattro milioni) proporzionale al numero delle ore di effettiva presenza.

- d) Percorsi formativi di specializzazione anche personalizzati per qualifiche ad alto contenuto professionale o per qualifiche da attestare con specifiche certificazioni realizzabili in strutture formative extraziendali locali od esterne alla regione. La durata

di tali interventi formativi è legata alla fase temporale definita dal progetto formativo approvato dall'Agenzia del Lavoro.

Il tale caso il costo dell'attività formativa è sostenuto dall'Amministrazione Regionale fino ad un massimo dell'80% secondo la definizione ed i costi del progetto formativo elaborato dall'Agenzia del Lavoro.

4.3 Intervento:

Azioni per favorire l'aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione degli occupati

4.3.1 Obiettivi e destinatari:

L'Agenzia del Lavoro attua iniziative sperimentali di formazione professionale connesse ai processi di innovazione tecnologica o organizzativa nelle aziende valdostane rivolte a lavoratori occupati.

Le iniziative formative sono considerate e progettate con il contributo delle associazioni di categoria e tengono conto delle richieste avanzate dalle aziende interessate.

Le azioni possono svilupparsi attraverso modalità diverse e realizzarsi con corsi professionali, seminari monografici, moduli formativi brevi, studi e ricerche in riferimento a nuove professionalità e a bisogni formativi specifici.

Gli interventi sono rivolti a lavoratori autonomi e dipendenti inseriti ai vari livelli di professionalità interessati a migliorare competenze direttamente collegate alla professione ed al ruolo organizzativo.

Le iniziative a tipologia modulare, monografica possono interessare l'area tecnica, tecnologica, scientifica, economica, giuridica, amministrativa, fiscale, etc.

Le iniziative sperimentali sono inserite nel piano regionale della formazione professionale.

4.3.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Nelle aree specialistiche riguardanti particolarmente le nuove tecnologie, il marketing, la gestione d'impresa, il controllo di gestione, la qualità totale, lo sviluppo delle risorse umane, la sicurezza, le lingue straniere settoriali, l'Agenzia del lavoro organizza:

- a) Corsi professionali di specializzazione
- b) seminari monografici
- c) moduli formativi brevi

Progetto 5 - Innovazione delle metodologie formative.

1) Finalità:

- favorire la diffusione di metodologie e tecnologie formative per accrescere la cultura della formazione e per sviluppare processi di formazione continua;
- potenziare le competenze degli operatori della formazione;
- sviluppare la potenzialità di servizio all'interno e all'esterno dell'Agenzia per la progettazione, la pro-

grammazione e per la valutazione degli interventi formativi;

– attivare poli formativi sul territorio da elevare a centro dimostrativo di specifici settori produttivi;

– migliorare la capacità di programmazione e di gestione degli operatori dell'Agenzia del Lavoro in riferimento alla conduzione delle azioni formative.

2) Descrizione:

Con il progetto si intendono realizzare studi-ricerca e sperimentazioni per migliorare la qualità del servizio, con particolare riferimento all'analisi dei fabbisogni formativi, alla progettazione e alla valutazione degli interventi formativi, alla crescita professionale degli operatori della formazione.

In coerenza con le finalità generali contenute nella legge statale n. 492/89 – Piano innovazione della Formazione Professionale –, con le indicazioni espresse nel piano triennale regionale della F.P., con gli indirizzi della Comunità Europea, l'Agenzia del Lavoro promuove interventi e azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'attività di formazione professionale, sviluppa in collaborazione con il Servizio Studi, Programmazione e Formazione professionale i Progetti del piano di innovazione del sistema regionale e partecipa con altre regioni italiane ed europee a progetti comunitari finalizzati a sperimentare nuove metodologie, e ad adeguare modelli formativi, tecnologie e materiali didattici a processi di formazione continua.

3) Riferimenti legislativi:

Art. 5 e 6 Legge Regionale 17 febbraio 1989, n. 13

Legge Regionale 5 maggio 1983, n. 28

Legge 12 novembre 1988, n. 492

4) Tipologia di interventi:

5.1 Azioni di sperimentazione ed innovazione formativa attuate in collaborazione con altre regioni italiane ed europee.

5.2 Formazione e aggiornamento di operatori della Formazione Professionale.

5.3 Consulenza per la progettazione/valutazione degli interventi formativi.

5.4 Innovazione delle metodologie formative.

5.5 Miglioramento delle attività di programmazione e di gestione della formazione professionale.

5.1 Intervento:

Azioni di sperimentazione ed innovazione formative attuate in collaborazione con altre regioni italiane ed europee

5.1.1 Obiettivi:

Per accrescere la cultura della sperimentazione e dell'innovazione, per sviluppare coerentemente le politiche attive del lavoro, per adeguare gli interventi formativi allo sviluppo della professionalità, alla crescita delle capacità imprenditive e manageriali, per facilitare l'interscambio di esperienze, l'Agenzia del Lavoro partecipa a specifici programmi comunitari che favoriscono lo sviluppo di programmi di forma-

zione in collaborazione con altre realtà nazionali ed europee.

Al fine di favorire la diffusione di nuove metodologie e tecnologie formative partecipa a programmi di studio e ricerca con centri di ricerca italiani e stranieri.

Particolare attenzione è dedicata ai temi della qualità, della sicurezza, dell'innovazione tecnologica, della formazione a distanza.

Le iniziative nazionali ed europee tendenti a creare poli formativi e centri di servizio dimostrativi per specifici settori produttivi rappresentano l'occasione per la diffusione della cultura della formazione e dell'innovazione nel mondo produttivo e lavorativo con particolare riferimento alle imprese di piccole dimensioni.

Nello sviluppo triennale del Piano di politica del lavoro saranno sviluppate le seguenti prioritarie azioni:

iniziative formative a carattere transnazionale e interregionale con regioni dell'arco alpino;

– partecipazione ai progetti comunitari che prevedono interscambio di esperienze;

analisi di fattibilità per la diffusione dell'Open Learning;

– ricerca e studio sulle politiche comunitarie e sulle fonti di finanziamento;

Le iniziative possono attingere anche a fondi di Finanziamento della Comunità Europea.

5.2 Intervento:

Formazione e aggiornamento di operatori della formazione professionale

5.2.1 Obiettivi:

La realizzazione del programma di formazione professionale dell'Agenzia del Lavoro richiede una qualificata professionalità di tutti gli operatori della formazione.

L'Agenzia del Lavoro si avvale, di norma, per la progettazione e la valutazione degli interventi formativi di proprie risorse interne, mentre per il coordinamento organizzativo e gestionale e per la realizzazione delle iniziative utilizza le collaborazioni di risorse umane esterne, individuali ed associate, competenti per aree disciplinari.

Al fine di accrescere la cultura della progettualità, di favorire il collegamento e l'integrazione tra il sistema della formazione professionale tra il sistema della formazione professionale ed il mondo del lavoro, di migliorare la programmazione didattica, di qualificare le attività sperimentali, di migliorare l'utilizzo delle tecnologie e delle strumentazioni didattiche, l'Agenzia del Lavoro predispone, progetta ed attua specifici interventi di formazione, aggiornamento e specializzazione per gli operatori della formazione professionale con particolare riferimento ai docenti delle aree disciplinari, ai coordinatori didattici, ai coordinatori gestionali organizzativi, ai supervisori tutoriali degli stages e dei tirocini in azienda.

Per quanto riguarda specificatamente l'attività di aggiornamento e di specializzazione sono individuate le seguenti aree tematiche:

- sviluppo delle competenze professionali del formatore-docente negli aspetti metodologici della progettazione formativa e della programmazione didattica;
- approfondimento delle competenze psicopedagogiche e della conoscenza delle teorie degli apprendimenti anche in riferimento all'utenza specifica;
- potenziamento delle capacità tecniche di gestione dell'aula, dei gruppi, dell'utilizzo di tecnologie educative;
- accrescimento della cultura della valutazione.

Per garantire una crescita professionale diffusa degli operatori collaboratori esterni dell'Agenzia del Lavoro verrà predisposto un apposito Piano di aggiornamento e specializzazione comprendente iniziative diverse e complementari attraverso l'organizzazione dei corsi, seminari, moduli formativi brevi e ricorrenti.

5.3 Intervento:

Consulenza per la progettazione/valutazione degli interventi formativi

5.3.1 Obiettivi:

Allo scopo di promuovere la realizzazione di iniziative di formazione professionale l'Agenzia del Lavoro svolge attività di consulenza per la progettazione e la valutazione di interventi formativi finalizzati all'occupazione, alla qualificazione, alla riqualificazione, all'aggiornamento e alla specializzazione, per soggetti pubblici e privati, ed in particolare in riferimento a:

- iniziative formative promosse da servizi ed assessorati dell'Amministrazione Regionale e degli Enti locali territoriali;
- iniziative formative proposte da imprese ed Enti pubblici economici, anche tramite loro consorzi.

In particolare l'Agenzia del Lavoro svolge attività di:

- consulenza alle aziende private operanti nel settore del terziario e dei servizi (area organizzativa - gestionale - amministrativa) e nel settore industriale (area tecnologico-produttiva);
- consulenza a servizi operativi dell'Amministrazione Regionale e per il settore socio-assistenziale;
- consulenza per iniziative formative di aggiornamento e specializzazione rivolte ad operatori della formazione.

Per la realizzazione di interventi formativi propri o per conto di altri, l'Agenzia del Lavoro predisporrà un adeguato progetto per consolidare una struttura di erogazione degli interventi formativi con specifica attività nelle fasi di organizzazione e di realizzazione. L'organizzazione e la realizzazione dei progetti formativi necessitano di un'efficiente struttura specificatamente dedicata all'erogazione degli interventi da definire nel corso del triennio 1992-1994.

5.4 Intervento:

Innovazione delle metodologie formative

5.4.1 Obiettivi:

In coerenza con le finalità generali contenute nella

Legge Statale n. 492/89 - Piano innovazione della formazione Professionale -, sono promosse azioni di studio, analisi, ricerca e sperimentazione concorrenti a qualificare gli interventi di Formazione Professionale per:

- arricchire la conoscenza dei fabbisogni formativi, della professionalità e del lavoro definendo modelli, tecniche di rilevazioni e procedure;
- costruire un sistema delle verifiche per arricchire e diffondere la cultura della valutazione;
- migliorare le competenze professionali degli operatori della formazione professionale in particolare riferite alla progettazione formativa;

5.4.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

a) Elaborazione di un modello di analisi della domanda di professionalità e dei fabbisogni formativi.

Al fine di collegare con maggior coerenza la progettazione formativa ai reali fabbisogni di professionalità e verificare la congruenza e la coerenza tra le competenze professionali ed il ruolo professionale ricoperto in sede lavorativa si rende necessario conoscere sempre meglio e con continuità il contesto entro il quale si esprime il fabbisogno formativo, la realtà lavorativa concreta in particolare per la dimensione delle modificazioni e delle innovazioni dei processi tecnologici del lavoro e dello sviluppo della professionalità;

In tale senso l'intervento prevede:

- l'impostazione di uno studio di fattibilità per la definizione di un impianto metodologico e per l'elaborazione di una metodologia di analisi applicabile a contesti differenti;
- la sperimentazione e la messa a punto di un modello di analisi con l'individuazione degli indicatori di efficacia ed efficienza;
- la specializzazione dei progettisti dell'Agenzia del Lavoro;
- il confronto e lo scambio di esperienze con altri enti e istituzioni specializzati nazionali e comunitari;
- la costituzione di un laboratorio interno e permanente per l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni formativi.

b) analisi e sperimentazione di modelli formativi innovativi.

Al fine di:

- promuovere all'interno dell'Agenzia del Lavoro l'acquisizione di una metodologia omogenea nella progettazione formativa in riferimento alle specificità dei fabbisogni formativi;
- favorire lo sviluppo delle professionalità degli operatori della formazione professionale in merito a:
 - analisi fabbisogno formativo;
 - individuazione e progettazione interventi;
 - sperimentazione di modelli formativi innovativi;
 - strutturazione e sperimentazione di sistemi di valutazione.

- Strutturare una rete di supporto informativo-conoscitivo utile alle diverse fasi di realizzazione ed elaborazione di un intervento.

L'attività prevista riguarda e comprende le seguenti azioni:

- attività di studio e ricerca nell'ambito dell'analisi dei fabbisogni formativi ed in particolare nell'analisi delle figure professionali e nell'analisi del lavoro.
- Attività di analisi e confronto di modelli formativi innovativi presenti in altre realtà.
- Attività seminariali e di formazione rispetto ai temi della formazione professionale.
- Sperimentazione all'interno delle singole iniziative di modelli e metodi per l'analisi del fabbisogno, la progettazione, la realizzazione e la valutazione degli interventi.

Costituzione di un laboratorio sperimentale fondato su gruppi di lavoro coordinati, i quali avranno il compito di attivare le azioni sopra specificate.

c) Elaborazione di modelli di valutazione e di verifica.

Al fine di:

- adeguare le competenze professionali degli operatori della formazione allo sviluppo del dibattito nazionale e comunitario sul tema della valutazione degli interventi formativi;

- sviluppare un modello proprio generalizzato ed omogeneo applicabile alle iniziative gestite direttamente dall'Agenzia del Lavoro secondo le linee di indirizzo elaborate a livello regionale in attuazione del Piano Innovazione;
- accrescere la cultura della valutazione tra gli operatori dell'Agenzia.

Si realizzano le seguenti azioni:

- definizione di un sistema integrato di verifiche rispetto a fasi ed ambiti diversi del processo formativo concernenti a:
 - valutazioni del progetto formativo (congruenza, efficacia, efficienza, coerenza in relazione ai bisogni formativi, obiettivi formativi, contenuti delle sperimentazioni didattiche);
 - valutazioni di processo (itineri);
 - valutazione degli apprendimenti;
 - valutazione del contesto formativo (consenso)

- follow up (confronto tra cambiamenti attesi e risultati formativi, nel medio e lungo periodo).

5.5 Intervento:

Miglioramento delle attività di programmazione e di gestione dell'attività di formazione professionale

L'intervento prevede l'implementazione del modello informativo-gestionale e organizzativo per la programmazione e conduzione degli interventi formativi; esso è realizzato secondo le finalità del Piano triennale regionale ed i progetti innovativi regionali (L. 492/89).

5.5.1 Obiettivi:

- Definizione di un modello gestionale delle attività di Formazione Professionale;

- definizione di procedure omogenee per la programmazione e la gestione delle iniziative;
- elaborazione della modulistica adeguata per rendere operativo il processo dalla preventivazione al controllo;
- aggiornamento degli operatori dell'Agenzia del Lavoro per rendere più efficace la capacità di programmazione, e di pianificazione e di gestione degli interventi formativi.

5.5.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Al fine di definire il modello per le procedure e la gestione delle iniziative di formazione professionale dell'Agenzia del Lavoro si attuano le seguenti fasi di lavoro:

- rilevamento delle procedure esistenti;
- analisi delle indicazioni derivate dal sistema regionale (servizio studi e programmazione) e dai modelli del Fondo Sociale Europeo;
- analisi organizzativa per rilevare i punti di criticità nella gestione attuale ed individuare il modello organizzativo idoneo ad acquisire il modello gestionale in funzione dei vincoli inderogabili del sistema;
- creazione dei presupposti organizzativi per la messa a punto del sistema gestionale-informativo;
- formazione e aggiornamento degli operatori dell'Agenzia.

Macro obiettivo 3: Riequilibrare il mercato del lavoro favorendo l'inserimento e/o reinserimento di soggetti appartenenti a fasce deboli

Progetto 1 – Iniziative a favore di fasce marginali (disabili, detenuti ed ex-detenuti, ex-tossicodipendenti, ex-alcooldipendenti, extracomunitari, drop-out sociali)

1) Finalità:

Con il presente progetto si intendono realizzare interventi sperimentali con diversi strumenti integrativi mirati a favorire l'accesso al mondo del lavoro da parte di persone poste – per diversi motivi – in situazioni di marginalità, in armonia con un più vasto disegno di integrazione sociale delle stesse.

Tale finalità generale si specifica in alcuni obiettivi:

- 1.1 favorire l'inserimento al lavoro di soggetti disabili fisici, psichici e/o sensoriali come pure di soggetti aventi caratteristiche di disagio sociale;
- 1.2 riabilitare al lavoro gli ex-tossicodipendenti e gli ex-alcooldipendenti;
- 1.3 reinserire nella vita sociale e lavorativa detenuti ed ex-detenuti;
- 1.4 migliorare la professionalità e la vita di relazione dei drop-out sociali e degli immigrati extracomunitari.

2) Metodologia Generale:

Il criterio portante l'intervento dell'Agenzia del Lavoro è costituito dal significato riabilitativo e promozionale del lavoro.

Riabilitativo, nel senso che il lavoro favorisce la delineazione di un'identità matura, facendo leva sulle potenzialità personali per stimolare una maggiore stima di sé ed una più accentuata e positiva apertura sociale.

Promozionale, poiché per mezzo di esso si permette la valorizzazione delle risorse umane, anche di quelle che incontrano maggiori ostacoli di integrazione sociale.

Tutto ciò è possibile non già «per decreto» o unicamente attraverso incentivi economici, ma attraverso l'*offerta di servizi qualificati e mirati* che siano in grado di motivare gli attori sociali agli obiettivi del progetto, e quindi di accompagnare adeguatamente ogni percorso individuale di inserimento, rinforzo e reinserimento delle persone nell'ambito di lavoro.

Occorre pertanto una diversificazione delle metodologie da adottare a seconda dei differenti soggetti e delle situazioni di marginalità cui sono interessati:

- a) si parla di *inserimento* per quelle persone che trovano difficoltà nell'ingresso nel mondo del lavoro, non avendo potuto svolgere precedenti attività in tale ambito (es.: disabili, drop-out sociali, extracomunitari senza precedenti esperienze);
- b) la metodologia del *sostegno/riancio* è necessaria per coloro che, pur ricoprendo una posizione lavorativa, vivono in una condizione di particolare difficoltà a causa di situazioni personali o sociali intervenienti (tossicodipendenti, alcoolisti, disabili, giovani a rischio di devianza);
- c) la metodologia del *reinserimento* si impone per coloro che, per motivi diversi, hanno subito un allontanamento dall'ambiente lavorativo (es. invalidi da traumi conseguiti in età di lavoro, ex tossico-dipendenti, ex alcoolisti, ex carcerati, extracomunitari con precedenti esperienze) e necessitano pertanto di un nuovo approccio al lavoro.

Naturalmente, non ogni soggetto marginale presenta caratteristiche tali da potersi inserire in misura minimamente produttiva in un ambiente di lavoro e da sortire da tale esperienza esiti positivi sulla propria personalità; così pure non tutte le organizzazioni di lavoro possiedono requisiti tali da renderle idonee ad un inserimento lavorativo di soggetti marginali.

Il metodo qui adottato indica i criteri dal lato della domanda e dal lato dell'offerta che consentono la delineazione di un progetto potenzialmente positivo di inserimento lavorativo di fasce marginali.

Infine, ogni progetto di inserimento lavorativo di fasce marginali non è completo se non si inserisce in un più ampio intervento di *inserimento sociale*, che sappia operare opportunamente sui legami familiari e comunitari, sulle relazioni sociali, sulle attività di espressione di tipo non lavorativo.

Per questo il Progetto Marginalità richiede una forte partnership con l'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione (URLMO), l'Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale della Regione, con l'U.S.L., con il sistema scolastico e formativo, con gli Enti Locali, con le forze sociali, economiche, culturali e di volontariato.

Gli strumenti previsti nel presente progetto consistono in un ventaglio di iniziative volte ad offrire servizi personalizzati alle diverse persone poste in situazione di marginalità.

Sono pertanto molteplici i percorsi possibili: formativo-professionale, tramite tirocinio, attraverso la cooperazione; infine è possibile delineare percorsi di inserimento lavorativo, in particolari situazioni, ricorrendo agli strumenti del cantiere scuola e dei lavori socialmente utili, come previsto in altre parti del presente Piano.

3) Riferimenti legislativi:

- * Artt. 4-5-8 della legge regionale 17 febbraio 1989 n. 13
- * Legge regionale 5 maggio 1985 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni
- * Legge regionale n. 54 dell'11 agosto 1981
- * Legge-quadro n. 845/1978 sulla formazione professionale
Legge 482/68 sul collocamento obbligatorio
T.U. sulle tossicodipendenze n. 302/90
Legge 663/86 di riforma del sistema carcerario
- * Legge n. 39/90
- * Legge n. 354/75

4) Tipologia interventi:

4.1) Servizio per la promozione dell'integrazione lavorativa di soggetti marginali

La creazione di tale servizio si giustifica con la necessità di motivare adeguatamente le imprese locali ad un atteggiamento maggiormente favorevole all'inserimento lavorativo dei soggetti marginali.

Per raggiungere tale obiettivo occorre sviluppare un servizio mirato e personalizzato che sappia accompagnare adeguatamente l'inserimento lavorativo in modo da sortirne esiti positivi in termini di rafforzamento della personalità, assunzione di ruoli lavorativi e contributo alle finalità dell'azienda.

Il servizio è centrato sull'azione di una nuova figura professionale: l'operatore dell'integrazione lavorativa.

4.2) Interventi formativi e

4.3) tirocini lavorativi per utenti in condizioni di marginalità, di disagio sociale

Tali interventi rappresentano strumenti mirati e personalizzati volti a favorire l'approccio al mondo del lavoro delle seguenti categorie di persone:

4.3.1) di soggetti disabili segnalati inclusi i soggetti di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54:

- a) dai competenti servizi;
- b) dall'URLMO ai sensi della legge 482;

4.3.2) di ex-tossicodipendenti ed ex-alcooldipendenti segnalati dal competente servizio dell'U.S.L.;

4.3.3) di detenuti e di dimessi dal carcere;

4.3.4) di extracomunitari in possesso di una regolare autorizzazione a soggiornare in Valle d'Aosta;

4.3.5) di soggetti con problematiche di disagio sociale segnalati dai competenti servizi.

I tirocini sono attività osservative-orientative, formative o di accompagnamento mirato al lavoro.

Sono quindi solo in parte alternativi al percorso formativo strutturato, e precisamente nei casi in cui per motivi organizzativi o per variabili spazio-temporali la persona da formare e quindi inserire al lavoro non possa partecipare ai corsi di formazione.

4.4) Lavoro cooperativo e solidarietà sociale

Con questo intervento si intende valorizzare massimamente lo strumento del lavoro cooperativo, ed in particolare quello finalizzato alla solidarietà sociale, per offrire alle persone in condizioni di marginalità occasioni e risorse per un disegno di integrazione lavorativa e sociale.

La cultura cooperativa - là dove si esprime nel modo più pieno - si presta attivamente ad un disegno di accoglienza, socializzazione, formazione e valorizzazione lavorativa delle persone verso cui è orientato il presente progetto.

4.5) Incentivi all'assunzione di soggetti marginali

Per ogni rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con lavoratori disabili, ex-tossicodipendenti, ex-alcoolisti, ex-detenuti sono previsti contributi di durata massima triennale per l'alleggerimento dei costi di assunzione ed adattamento professionale secondo la modalità e le entità individuate nell'intervento 6 del presente progetto.

4.6) Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro esterno per lavori di pubblica utilità.

Tale intervento si propone di favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei detenuti, nonché di favorire il loro recupero attraverso l'impiego in opere e servizi di pubblica utilità, promossi d'intesa con gli Enti Locali, e da questi gestiti.

4.1 Intervento:

Servizio per la promozione dell'integrazione lavorativa di soggetti marginali

4.1.1 Obiettivi e destinatari:

Il servizio in oggetto rappresenta lo strumento più idoneo per sviluppare un approccio mirato e promozionale all'integrazione lavorativa di soggetti marginali.

Esso opera in modo differenziato in riferimento alle diverse tipologie di soggetti, ed inoltre si sviluppa in modo conforme alle differenti realtà territoriali sub-regionali (comprensori).

4.1.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

L'intervento si caratterizza per una logica di potenziamento ed accompagnamento del percorso di vita delle persone poste in stato di marginalità, con l'intento di migliorarne la possibilità di espressione e di protagonismo nel senso dell'integrazione.

L'Agenzia propone ai diversi soggetti impegnati nello stesso campo un metodo collaborativo di lavoro, chiamandoli a concorrere alla realizzazione di interventi personalizzati alla luce di un «percorso-tipo» di passaggio dalla scuola o dall'iniziazione alla formazione ed al lavoro.

Tale percorso si caratterizza come successione di diverse fasi:

- a) osservazione;
- b) orientamento,
- c) intervento formativo attuato mediante la frequenza ad un corso di formazione professionale, realizzato secondo la metodologia della modularità e dell'alternanza formazione-lavoro, o con esperienze di socializzazione lavorativa, stages o tirocini realizzati in laboratori o imprese, anche cooperative, sulla base di precisi protocolli che prevedano la presenza di operatori e strumenti adeguati;
- d) integrazione nella comunità sociale. Ciò può avvenire tramite azioni di associazioni, gruppi, singoli volontari anche in collaborazione con gli enti locali territoriali minori;
- e) inserimento lavorativo. Questa fase corrisponde alla competenza specifica degli operatori dell'Agenzia del lavoro.

Questi agiscono attraverso una sistematica e continua ricerca di opportunità lavorative nel territorio di riferimento (mappatura aziendale); collaborano con l'équipe in particolare nella fase dell'orientamento, della formazione professionale e delle attività ad essa connesse.

Al termine di queste ultime si prendono carico delle persone, accompagnandole nella realtà di lavoro identificata in precedenza, operando sulla base di precisi protocolli operativi in collaborazione con i tutors aziendali.

- f) monitoraggio permanente degli inserimenti lavorativi effettuati.

Per tale iniziativa è necessaria la presenza di operatori specializzati. A questo scopo l'Agenzia promuove un corso di formazione per operatori dell'inserimento lavorativo, basato sulla metodologia dello studio-azione, ovvero della progressiva assunzione di responsabilità operative nei contesti territoriali definiti.

In parallelo all'attività operativa si punta alla costruzione di una banca dati sia sul lato della domanda disponibile ad accogliere soggetti marginali che sul lato dell'offerta. Una volta messa a punto, tale banca dati verrà assorbita dal progetto rilevazione e monitoraggio del mercato del lavoro.

Il servizio può farsi carico, in via sperimentale, anche della fase di informazione, osservazione ed orientamento formativo-professionale relativo all'area dei soggetti marginali.

Ciò è reso necessario dalla particolarità dell'ambito di intervento, e dalla necessità di competenze specifiche.

Una volta attivato, tale servizio potrà essere attribuito ai rispettivi interventi presenti nell'Agenzia.

4.1.3 Disposizioni attuative:

Il progetto di creazione del servizio ha durata triennale. In un primo tempo l'obiettivo prioritario è dato dalla realizzazione del corso di formazione per operatori dell'integrazione lavorativa, in parallelo al quale

si opererà per creare le migliori condizioni di operatività sui territori di intervento.

Questi saranno in un primo tempo circoscritti alla bassa Valle, per meglio corrispondere alla natura sperimentale dell'intervento.

Successivamente l'azione si estenderà su tutto il territorio della Valle. L'ambito di intervento più rilevante è indubbiamente quello dell'handicap, ovvero la condizione di marginalità che vede un maggior numero di persone coinvolte.

Ma gli operatori saranno ben presto coinvolti anche sulle altre figure di marginalità previste nel presente progetto.

In tal modo, dopo un'opportuna verifica, sarà possibile superare la fase sperimentale, portare queste iniziative ad una gestione consolidata.

4.2 Intervento:

Interventi formativi per utenti in condizioni di marginalità e di disagio sociale

4.2.1 Obiettivi e destinatari:

La metodologia promozionale adottata dal presente progetto prevede da un lato un'attenta selezione attitudinale delle persone interessate all'integrazione lavorativa e dall'altro una ricerca intensiva delle posizioni di lavoro più conformi alle loro caratteristiche. Ma la compatibilità della domanda e dell'offerta in molti casi è solo potenziale: è quindi necessario un attento e rigoroso intervento formativo volto a portare sia le persone handicappate che soggetti portatori di disagio sociale (definiti anche drop-out sociali) a standard minimi di formazione (in termini di contenuti, abilità e comportamenti). Ciò è possibile attraverso corsi di formazione professionale che possono seguire una metodologia sia di gruppo che individuale.

I destinatari sono:

- * soggetti disabili con percentuale di invalidità superiore al 66% segnalati dai competenti servizi ai sensi della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54;
- * soggetti disabili con percentuale di invalidità superiore al 45% segnalati dai competenti servizi;
- * invalidi civili iscritti alle liste di collocamento obbligatorio (legge 482/68) con invalidità superiore al 45%;
- ex alcoolisti ed ex tossicodipendenti segnalati dall'U.S.L.;
- * detenuti e dimessi dal carcere;
- * lavoratori extracomunitari in possesso di una regolare autorizzazione a soggiornare in Valle d'Aosta;
- * giovani in situazione di disagio sociale, che si evidenzia nell'indisponibilità verso esperienze scolastiche e nella difficoltà ad inserirsi in maniera stabile nel mondo del lavoro segnalati dai competenti servizi.

4.2.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Gli interventi formativi sono effettuati secondo modalità, durata e metodologia coerenti alle specifiche esigenze dell'utente considerato.

Essi hanno una strutturazione modulare, e presentano un'alta personalizzazione del metodo didattico.

Occorre distinguere tra diversi approcci formativi, ognuno specificato da un particolare tipo di problematica degli allievi:

- a) corso strutturato, di durata massima di sei moduli (di 600 ore ciascuno) per i soggetti che necessitano di un approccio graduale e con tempi lenti per l'acquisizione di conoscenze, abilità e comportamenti minimali per poter operare in un ambiente di lavoro;
- b) corso breve, della durata massima di due moduli (ognuno di 600 ore), realizzato con forte carattere di alternanza e secondo la metodologia del «compito reale»;
- c) inserimento in iniziative formative ordinarie, con un servizio di sostegno e di accompagnamento rivolto ad allievi che necessitano unicamente di uno specifico ausilio;
- d) crediti formativi, ovvero percorsi di formazione individuali, composti da moduli differenti, svolti nelle modalità più varie, purché delimitanti un disegno armonico compiuto;
- e) qualora vi siano sbocchi occupazionali per invalidi civili di cui alla legge 482/68, può essere svolta un'attività formativa/addestrativa nel posto di lavoro, anche individuale, precedente all'assunzione e non superiore ai 12 mesi.

4.2.3 Disposizioni attuative:

Per le attività sopra indicate l'Agenzia del Lavoro si avvale di differenti soluzioni:

- a) strutture formative pubbliche o private di imprese o loro consorzi anche operanti in ambito extra-regionale od extra-nazionale;
- b) strutture che erogano servizi di istruzione professionale presenti nel territorio della Valle;
- c) all'interno delle proprie strutture;

4.3 Intervento:

Tirocini aziendali individualizzati

4.3.1 Obiettivi e destinatari:

Con tale intervento si intende dare sostegno a quelle persone (portatori di handicap, soggetti con esperienze di detenzione, alcoolismo, tossicodipendenza o con problemi psichiatrici, disagiati sociali), per le quali non è necessario effettuare corsi di formazione, o che hanno svolto attività di formazione di base non concretizzate in un inserimento lavorativo.

Si intende quindi facilitare l'incontro tra i soggetti in questione e il mondo del lavoro puntando ad un approccio mirato e personalizzato.

4.3.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Il tirocinio costituisce un'esperienza di esclusivo addestramento professionale nel luogo di lavoro ed è sostenuto, ove necessario, da momenti di formazione teorica.

Lo strumento del tirocinio è inteso con tre diverse accezioni:

1. tirocinio di osservazione e di orientamento che dovrebbe permettere di capire le potenzialità e le disposizioni del soggetto (durata massima: 8 mesi);
2. tirocinio formativo volto all'acquisizione di conoscenze, abilità e comportamenti che abilitino la persona all'esercizio dell'attività lavorativa, anche in forma di ripresa e mantenimento di capacità apprese in precedenti rapporti di lavoro o tirocini che hanno avuto un'interruzione (durata massima: 18 mesi);
3. tirocinio di inserimento graduale nel mondo del lavoro (durata massima: 10 mesi).

Per i portatori di handicap più gravi ed altri soggetti simili si potranno prevedere tirocini graduati con obiettivi diversi e che possono essere integrati fra di loro.

La durata complessiva massima dei tirocini è di 3 anni.

4.3.3 Disposizioni attuative:

Con riferimento agli invalidi civili con invalidità superiore al 45%, potrà essere promossa tra azienda e Commissione Regionale per l'Impiego una deliberazione ai sensi dell'articolo 25 per la concessione della chiamata nominativa.

La Regione sostiene la spesa derivante dalla presenza della persona nell'ambiente di lavoro mediante:

- corresponsione al tirocinante di una borsa di tirocinio;
- rimborso spese al tirocinante e copertura del costo di trasporto, mensa, indumenti di lavoro;

copertura assicurativa Inail e RLT;

copertura di eventuali costi di insegnamento, addestramento, tutoring, supervisione dell'addestramento, anche tramite la collaborazione di esperti esterni.

4.4 Intervento:

Lavoro cooperativo e solidarietà sociale

4.4.1 Obiettivi e destinatari:

La cooperazione, sia di lavoro che di solidarietà sociale, rappresenta uno strumento privilegiato di orientamento, socializzazione, formazione, terapia ed inserimento lavorativo per soggetti posti in situazione di marginalità, in forza della cultura mutualistica che ne informa l'organizzazione e l'operatività.

L'obiettivo del presente intervento è delineare una rete stabile e dinamica di collaborazioni tra Agenzia del Lavoro e mondo cooperativo al fine di consentire al maggior numero di persone cui questo progetto si riferisce di avvalersi efficacemente di tale risorsa.

4.4.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Il rapporto di collaborazione che si intende sviluppare con il mondo cooperativo prevede la definizione di alcune tipologie di strumenti conformi agli obiettivi del presente progetto, e precisamente:

- a) osservazione ed orientamento: ciò è possibile in quelle cooperative nelle quali siano presenti laboratori centrati sulla manualità e sul principio dell'autonomia personale. Inoltre è necessaria la presenza di almeno un tutor opportunamente formato a tale compito;
- b) moduli di formazione sul lavoro (stages, tirocini) e di socializzazione lavorativa: è necessario che i lavoratori siano realmente finalizzati ad attività produttive e quindi presentino criteri organizzativi rigorosi (è perciò preferibile, la cooperazione di produzione e lavoro). Inoltre è essenziale una capacità formativa da parte degli operatori e dei tutor.

c) inserimenti lavorativi: occorre in questo caso privilegiare le cooperative di produzione e lavoro, ovvero situazioni nelle quali il soggetto in condizione (o a rischio) di marginalità sia affiancato ad un operatore esperto, che svolge normalmente compiti finalizzati alla realizzazione di prodotti o servizi «di mercato».

4.4.3 Disposizioni attuative:

Gli obiettivi relativi al presente intervento si realizzeranno attraverso l'elaborazione di protocolli di collaborazione con il mondo della cooperazione, coinvolgendo sia le Centrali cooperative che le singole organizzazioni.

Tali protocolli dovranno prevedere:

- a) i criteri di affidabilità dell'impresa cooperativa;
- b) la tipologia degli strumenti attivabili;
- c) le caratteristiche sia dell'organizzazione che del personale coinvolto in tali iniziative;
- d) i criteri di valutazione;
- e) i parametri finanziari della collaborazione.

4.5 Intervento:

Incentivi all'assunzione di soggetti marginali

4.5.1 Obiettivi e destinatari:

Il presente intervento intende agevolare l'assunzione di soggetti marginali (portatori di handicap con invalidità superiore al 45% ad esclusione dei soggetti segnalati dai competenti servizi dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale in base alla legge 11.08.1981 n. 54, ex tossicodipendenti, ex alcoolisti, ex detenuti), i quali presentano difficoltà nell'accesso al lavoro.

Tali incentivi hanno lo scopo di alleggerire i costi di inserimento e di adattamento e sono differenziati nell'ammontare e nella durata in relazione al grado di difficoltà nell'inserimento al lavoro dei soggetti coinvolti.

4.5.2 Descrizione:

L'intervento si concretizza nella concessione di contributi per l'assunzione a tempo indeterminato, anche a part-time, dei soggetti indicati ai punti successivi.

4.5.3 Modalità di realizzazione:

Per ogni rapporto di lavoro a tempo indeterminato in-

staurato dai datori di lavoro operanti nella Regione, con lavoratori residenti nella Regione Valle d'Aosta (salvo diverse disposizioni di legge) ed appartenenti alle categorie sotto indicate, può essere concesso un contributo determinato nel modo seguente:

a) Contributi all'assunzione di disabili fisici, psichici e sensoriali:

- con età inferiore a 25 anni:
 - * alla fine del 1° anno L. 8.000.000
 - * alla fine del 2° anno L. 6.000.000
 - * alla fine del 3° anno L. 4.000.000
- con età superiore ai 25 anni e invalidità compresa tra il 46 ed il 66%:
 - * alla fine del 1° anno L. 10.000.000
 - * alla fine del 2° anno L. 8.000.000
 - * alla fine del 3° anno L. 6.000.000
- con età superiore a 25 anni e invalidità superiore al 66% (ad esclusione dei soggetti inseriti dalla legge regionale 11 agosto 1981 n. 54 e successive modificazioni):
 - * alla fine del 1° anno L. 12.000.000
 - * alla fine del 2° anno L. 10.000.000
 - * alla fine del 3° anno L. 8.000.000

b) contributi per ex alcoolisti, ex tossicodipendenti:

- con età inferiore a 29 anni:
 - * alla fine del 1° anno L. 7.000.000
 - * alla fine del 2° anno L. 5.000.000
- con età superiore a 29 anni:
 - * alla fine del 1° anno L. 9.000.000
 - * alla fine del 2° anno L. 7.000.000

c) contributi per ex detenuti:

- * alla fine del 1° anno L. 4.000.000

4.6 Intervento:

Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro esterno per lavori di pubblica utilità.

4.6.1 Obiettivi e destinatari:

Il presente intervento, a carattere sperimentale, è finalizzato a favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei detenuti attraverso il loro impiego in opere e servizi di pubblica utilità attraverso gli strumenti della «semilibertà» e del «lavoro all'esterno».

4.6.2 Modalità di realizzazione:

I Comuni e le Comunità Montane interessati ad attuare la sperimentazione presentano all'Agenzia del Lavoro progetti che prevedano l'esclusivo impiego esterno in opere e servizi di interesse sociale.

La Giunta Regionale, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria e con quella giudiziaria, determina i progetti da attuare con priorità tra quelli presentati.

Descrizione:

1. Ogni progetto dovrà contenere:

- a) la descrizione dell'attività ed eventuali caratteristiche professionali richieste ai partecipanti:

- b) il numero di soggetti che si intendono utilizzare;
- c) le modalità organizzative dell'attività;
- d) la durata dell'attività prevista per ciascun progetto, che dovrà, come durata, essere compresa tra i 3 e i 9 mesi;
- e) il preventivo finanziario

2. La responsabilità della gestione dei progetti fa capo agli Enti locali proponenti che dovranno incaricare personale proprio per la guida ed il controllo dell'attuazione dell'attività prevista.

3. a) I detenuti da impiegare nei progetti sono individuati, per ciascun progetto, dall'amministrazione penitenziaria, tenendo conto delle eventuali professionalità richieste dall'Ente locale proponente in relazione all'attività da svolgere.

b) La partecipazione di ciascun detenuto al progetto deve essere preceduta da una dichiarazione di consenso dell'interessato, rilasciata alla Amministrazione penitenziaria. Tale dichiarazione comporta l'obbligo di partecipazione assidua ed efficace a tutte le attività previste dal progetto, eccettuato il caso di legittimo impedimento.

c) Il venire meno alla condizione di detenuto comporta la decadenza della partecipazione al progetto. Analoga decadenza può essere disposta in qualsiasi momento dall'Amministrazione penitenziaria, autonomamente o su motivata richiesta dell'Ente locale proponente.

d) L'impiego di detenuti nei progetti, in considerazione delle esclusive finalità sociali, non comporta instaurazione di rapporto di lavoro.

e) Nella determinazione del costo del progetto, l'attività lavorativa viene valutata nella misura prevista dall'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche ed integrazioni. Si assume come contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, ai sensi del richiamato art. 22, quello dei lavoratori dipendenti dagli Enti locali.

f) Per quanto concerne il trattamento assicurativo, previdenziale ed assistenziale, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della succitata legge. Gli oneri relativi sono corrisposti dagli Enti locali committenti alla Amministrazione penitenziaria che provvede ai versamenti di legge.

g) I costi relativi alla manodopera ed agli oneri indiretti, sono a carico dell'Amministrazione Regionale che provvede a trasferire agli Enti locali le relative somme, per il 50% come anticipazione all'avvio del progetto ed il resto al termine del progetto, su presentazione del relativo rendiconto economico, accompagnato da una relazione sull'attuazione della sperimentazione.

Copia della relazione viene trasmessa dalla Giunta Regionale al Ministero di Grazia e Giustizia.

h) Eventuali altri costi del progetto sono a carico dell'Ente locale proponente.

i) Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del relativo regolamento di esecuzione.

Disposizioni particolari di progetto:

Per favorire l'armonizzazione tra integrazione lavorativa ed integrazione sociale, gli operatori che seguono le iniziative a favore delle fasce marginali (Progetto Marginalità) ricercano il massimo coordinamento con altre azioni che la Regione Valle d'Aosta ha attivato, o attiverà, in favore:

- 1) degli stessi soggetti marginali;
- 2) del volontariato;
- 3) delle cooperative di solidarietà sociale.

In particolare tale coordinamento dovrà essere ricercato con i servizi dei seguenti organismi:

- 1) Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale;
- 2) Pubblica Istruzione;
- 3) Unità Sanitaria Locale.

Il presente progetto potrà farsi carico, anche tramite l'affidamento di incarichi a consulenti esterni, dell'assistenza alle aziende per lo studio e la individuazione di soluzioni organizzative ed ergonomiche allo scopo di facilitare l'inserimento di lavoratori di cui al presente progetto.

L'agenzia del Lavoro potrà rimborsare, nella misura massima di L. 5.000.000, ai datori di lavoro privati i costi sostenuti per l'adattamento del posto di lavoro al fine di favorire l'inserimento di soggetti di cui al presente progetto.

Il contributo verrà concesso, sulla base di accordo preliminare con gli operatori dell'Agenzia, ad assunzione avvenuta e previa presentazione di documentazione relativa di spesa sostenuta.

Progetto 2 – Realizzazione di iniziative a favore di fasce deboli

1) Finalità:
Agevolare il reinserimento nell'attività lavorativa delle fasce deboli del mercato del lavoro e in particolare disoccupati, di lunga durata, licenziati, cassaintegrati e lavoratori in lista di mobilità.

2) Riferimenti legislativi:
Art. 8 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13.

- 3) Tipologia di interventi:
 - 3.1 attività di formazione e riqualificazione professionale;
 - 3.2 impiego temporaneo di lavoratori in opere e servizi di pubblica utilità;
 - 3.3 orientamento per l'ingresso e il reingresso della forza lavoro femminile;
 - 3.4 incentivi alle aziende per favorire l'assunzione.

3.1 Intervento:
Attività di formazione e riqualificazione professionale.

- 3.1.1 Obiettivi e destinatari:
 - a) operare per sostenere il reinserimento lavorativo di personale in possesso di una professionalità per lo più obsoleta o comunque non rispondente ai nuovi sbocchi occupazionali;

- b) facilitare le eventuali riconversioni professionali in tempi brevi e favorire l'opportunità di riadattare le competenze professionali pregresse;
- c) favorire il reinserimento nelle realtà produttive della forza lavoro eccedente o in mobilità.

3.1.2 Descrizione

L'attività di formazione e riqualificazione prevede:

- corsi di formazione di base volti a preparare le premesse culturali e professionali per un successivo reinserimento lavorativo;
- iniziative formative finalizzate a precisi spazi occupazionali e professionali, che prevedano eventuali periodi di formazione sul lavoro o di tirocini aziendali;
- tirocini formativi individuali di reinserimento lavorativo per lavoratori posti in lista di mobilità o posti in Cassa integrazione guadagni, della durata massima di 3 mesi.

Le aziende richiedenti sono tenute a presentare un progetto di professionalizzazione in cui siano indicati uno o più tutors aziendali a sostegno del processo di reinserimento lavorativo.

3.2 Intervento:

Impiego temporaneo di lavoratori in opere e servizi di pubblica utilità.

3.2.1 Obiettivi:

Impiegare temporaneamente lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni o posti in mobilità, in opere e servizi di pubblica utilità anche tramite la realizzazione di cantieri scuola d'intesa e in collaborazione con gli assessorati regionali competenti.

3.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Concessione di contributi per l'attuazione di opere o servizi di pubblica utilità.

Sono principalmente considerate socialmente utili le attività attinenti i seguenti campi:

- ecologico, manutenzione e/o sistemazione di sentieri di montagna, costruzione e/o manutenzione di aree verdi attrezzate e/o di interesse turistico;
- iniziative di carattere culturale; lavori amministrativi eccezionali;
- servizi alle persone, alle famiglie e alle Comunità, di carattere eccezionale e non previsti da specifiche leggi in materia socio-assistenziale;
- servizi di protezione civile.

I Comuni e le Comunità Montane possono presentare all'Agenzia del lavoro progetti per la realizzazione di opere o servizi di pubblica utilità mediante l'impiego di lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.

Per i progetti approvati può essere erogato un contributo pari al 90% delle spese sostenute per la realizzazione delle opere e servizi di pubblica utilità, ivi compresi il vitto e il trasporto dei lavoratori.

Possono essere rimborsati inoltre agli Enti locali le spese assunte per l'applicazione dell'articolo 1/bis

della legge 24 luglio 1981, n. 390 con riferimento all'articolo 6, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

3.3 Intervento:

Attività di orientamento e di formazione per l'ingresso e il reingresso della forza lavoro femminile.

3.3.1 Obiettivi:

a) Far acquisire la consapevolezza delle proprie risorse, nonché dei vincoli e delle opportunità presenti sul territorio;

b) Favorire la definizione di progetti individuali di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

c) supportare l'inserimento lavorativo, o il reinserimento, attraverso ulteriori momenti orientativi individualizzati, oppure attraverso interventi di formazione o riqualificazione professionale.

Gli interventi sono rivolti a donne di età superiore a 29 anni, disoccupate di lunga durata, che si presentano per la prima volta sul mercato del lavoro o si ripresentano sul mercato del lavoro dopo un'assenza superiore a 24 mesi.

3.3.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Gli obiettivi previsti possono essere raggiunti attraverso:

- attivazione di iniziative di orientamento e sostegno consulenziale di gruppo, finalizzati alla predisposizione di un progetto professionalizzante avvalendosi della metodologia già utilizzata nei corsi «Retraivaller»;
- attivazione di un servizio di orientamento individualizzato;
- istituzione di brevi e flessibili corsi di formazione professionale e di riqualificazione, sulla base delle esigenze del mercato del lavoro e del progetto professionale predisposto dall'utente nella prima fase di orientamento.

3.4 Intervento:

Incentivi alle aziende per favorire l'assunzione soggetti appartenenti a fasce deboli.

3.4.1 Obiettivo:

Agevolare l'assunzione dei soggetti che presentano maggiori difficoltà nell'accesso al lavoro alleggerendo i costi di inserimento ed adattamento.

3.4.2 Descrizione e modalità di realizzazione:

Concessione di contributi per l'assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, dei soggetti indicati ai punti successivi.

I contributi sono differenziati nell'ammontare in relazione al grado di difficoltà nell'inserimento al lavoro dei soggetti coinvolti.

Per ogni rapporto instaurato dal datore di lavoro, operante nella regione, con lavoratori residenti nella regione Valle d'Aosta ed appartenenti alle categorie sotto indicate, può essere concesso un contributo determinato nel modo seguente:

a) contributi all'assunzione di lavoratori disoccupati

da più di 12 mesi e di lavoratori licenziati per riduzione del personale o per cessazione di attività produttiva con un rapporto continuativo di lavoro presso l'ultimo datore di lavoro di almeno 12 mesi:

- lavoratori con età compresa tra i 29 e i 40 anni:
Contributo complessivo: Maschi: L. 14.000.000
- Femmine: L. 16.000.000

- lavoratori con età superiore ai 40 anni:
Contributo complessivo: Maschi: L. 18.000.000
- Femmine: L. 20.000.000

b) contributi all'assunzione di lavoratori ammessi all'intervento della cassa integrazione guadagni:

- lavoratori con età compresa tra i 29 e i 40 anni:
Contributo complessivo: Maschi: L. 10.000.000
- Femmine: L. 12.000.000

- lavoratori con età superiore ai 40 anni:
Contributo complessivo: Maschi: L. 14.000.000
- Femmine: L. 16.000.000

c) contributi all'assunzione di lavoratori collocati in mobilità:

- lavoratori con età compresa tra i 29 e i 40 anni:
Contributo complessivo: Maschi: L. 12.000.000
- Femmine: L. 14.000.000

- lavoratori con età superiore ai 40 anni:
Contributo complessivo: Maschi: L. 16.000.000
- Femmine: L. 18.000.000

Nel caso di assunzione di lavoratori di cui ai punti precedenti in attuazione di accordi sindacali e/o di convenzioni con la Regione che prevedono programmi di assunzione con l'indicazione del numero e delle tipologie dei soggetti interessati, il contributo è maggiorato del 20%.

b) Contributi all'assunzione a tempo parziale, per un tempo non inferiore alle 20 ore settimanali o ai sei mesi annui e con contratto a tempo indeterminato di disoccupati da parte di imprese appartenenti al settore terziario privato:

- disoccupati da almeno 12 mesi. Contributo per due anni pari al 30% del costo complessivo del lavoro se maschi e pari al 40% se femmine;

- disoccupati da almeno 3 mesi. Contributo per due anni pari al 15% del costo complessivo del lavoro se maschi e pari al 20% se femmine.

3.4.3 Disposizioni attuative:

I datori di lavoro devono presentare all'Agenzia del lavoro entro 60 giorni dalla data di assunzione, un progetto che espliciti l'intenzione dell'impresa di avvalersi degli interventi sopra indicati, individuando i tempi e le modalità delle assunzioni, il numero e la tipologia dei lavoratori coinvolti.

Macro obiettivo 4

Promuovere e sostenere il lavoro autonomo

1) Finalità:

a) Favorire la concezione e la realizzazione di idee imprenditoriali che in assenza di misure ad hoc non avrebbero possibilità di emergere;

- b) favorire l'avvio, il consolidamento e lo sviluppo di attività di lavoro autonomo, di piccola imprenditoria, di lavoro associato anche in forma cooperativa promossi da soggetti in situazione di debolezza nel cercare un percorso occupazionale tramite l'autoimpiego;
- c) migliorare la situazione occupazionale attuale.
- 2) Riferimenti legislativi:
Art. 9 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13.
- 3) Tipologia di interventi:
- 3.1 Consulenza ed assistenza all'avvio e alla gestione di impresa.
- 3.2 Formazione.
- 3.3 Azioni di sostegno alla nuova imprenditorialità.
- 3.4 Azioni di sostegno alla costituzione e all'avvio di nuove cooperative.
- 3.1 Intervento:
Consulenza ed assistenza all'avvio e alla gestione di impresa.
- 3.1.1 Obiettivi e destinatari:
- a) Rendere noti tutti i possibili percorsi di valorizzazione professionale e personale nell'ambito del lavoro autonomo riducendo il rischio che una parte della popolazione non riesca a sviluppare tutte le proprie potenzialità pur disponendo in latenza dei presupposti per avviare un'attività imprenditoriale.
- b) Guidare i lavoratori interessati nella messa a punto di analisi e valutazione della propria idea imprenditoriale.
- c) Fornire informazioni e indicazioni che rendano più agevole il percorso di costituzione e gestione di impresa.
- 3.1.2 Descrizione:
Il servizio offre un'azione di consulenza rivolta a imprenditori o a potenziali imprenditori, diretta ad evidenziare i fattori critici di successo che caratterizzano l'iniziativa imprenditoriale, a fornire consigli ed apporti professionali finalizzati a risolvere problemi di ordine tecnico, finanziario, commerciale ecc., che l'imprenditore deve affrontare, ad offrire le informazioni rispetto alle iniziative che a livello regionale e per mezzo dell'Agenzia vengono promosse per consentire una gestione di impresa agevolata.
- 3.2 Intervento:
Formazione.
- 3.2.1 Obiettivi e destinatari
- a) Fare emergere e promuovere la creatività imprenditoriale.
- b) Guidare all'analisi del proprio profilo imprenditoriale.
- c) Fornire conoscenze e capacità in merito alla previsione e gestione di un'impresa.
- d) Fornire ai neo imprenditori le informazioni e gli strumenti necessari alla messa a punto del proprio piano di impresa e al controllo di gestione.

- e) Consapevolizzare i neo imprenditori del significato del lavorare in proprio promuovendo l'interiorizzazione di una metodologia di analisi/diagnosi finalizzata alla soluzione dei problemi.
- L'utenza di questi interventi formativi è rappresentata da studenti e potenziali imprenditori.

3.2.2 Descrizione:

L'intervento consiste nel proporre momenti formativi che consentano di visualizzare e razionalizzare il percorso imprenditoriale al fine di renderlo una delle alternative concrete e disponibili.

Inoltre l'intervento prevede corsi di formazione rivolti a neo imprenditori con l'obiettivo di fornire una preparazione molto pratica, spendibile sui molteplici aspetti che il conduttore di una piccola azienda è utile che padroneggi con sicurezza.

3.3 Intervento:

Azioni di sostegno alla nuova imprenditorialità.

3.3.1 Obiettivi e destinatari:

Promuovere e sostenere, mediante l'erogazione di contributi e servizi reali, l'avvio di nuove iniziative di lavoro autonomo o di piccola impresa da parte di:

- a) persone poste in mobilità;
- b) persone ammesse all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni da almeno 3 mesi;
- c) persone di età superiore ai 29 anni disoccupate da almeno 6 mesi;
- d) persone di età superiore ai 29 anni licenziate per cessazione di attività produttiva o riduzione di personale con rapporto continuativo di lavoro presso l'ultimo datore di lavoro di almeno 12 mesi

3.3.2 Descrizione:

Promozione di nuove attività imprenditoriali mediante l'erogazione di contributi e servizi reali.

A seguito di presentazione di uno specifico progetto possono essere concessi contributi relativi a:

- a) Spese per la preparazione e definizione di progetti di fattibilità.

Il contributo è pari all'80% del costo ed in ogni caso non potrà superare l'importo di L. 5.000.000

- b) Spese per l'avvio di attività e sostegno al reddito.

Il contributo è stabilito:

in L. 12.000.000 per i maschi

in L. 14.000.000 per le femmine.

Il 50% del contributo deve essere comprovato da spese ammissibili sostenute.

c) Consulenze:

L'Agenzia del Lavoro, entro due anni dalla data di avvio attività, eroga consulenze relative all'organizzazione del lavoro, produzione e marketing, avvalendosi di esperti, per un ammontare massimo di L. 5.000.000.

d) Premio per la validità dell'idea.

Qualora non siano previsti contributi in base al precedente punto 3.3.1, può essere concesso su proposta di un Comitato di valutazione, un premio per la validità dell'idea pari a L. 8.000.000, a favore dell'avvio di

attività in base a progetti presentati da giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Per accedere ai benefici previsti alla lettera d) i progetti sono sottoposti al vaglio di un Comitato di valutazione composto da un responsabile dell'Agenzia del lavoro, e da esperti in economia aziendale e organizzazione di impresa in numero massimo di 4.

Il Comitato valuta i progetti negli aspetti economico finanziari ed occupazionali, nonché negli aspetti innovativi ed esprime proprio parere al Comitato di gestione.

I finanziamenti sono erogati «una tantum» e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione, per 2 anni, dei benefici di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante provvidenze a favore dell'artigianato e successive modificazioni ed integrazioni.

3.3.3 Disposizioni attuative

Per ottenere i benefici previsti gli interessati devono presentare un progetto sulla base di uno schema tipo predisposto dall'Agenzia del lavoro, nel quale siano stati specificati le attività intraprese, i costi previsti per l'avvio, il numero dei lavoratori e la relativa tipologia, le eventuali esigenze di assistenza, consulenza, e formazione professionale.

3.4 Intervento:

Azioni di sostegno alla costituzione e all'avvio di nuove cooperative.

3.4.1 Obiettivi e destinatari:

Promuovere e sostenere l'avvio di cooperative di produzione e lavoro, di servizio ed agricole, formate da almeno il 40% di soci lavoratori appartenenti alle seguenti tipologie:

- persone poste in mobilità;
- persone ammesse all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni da almeno 3 mesi;
- persone disoccupate da almeno 6 mesi;
- persone licenziate per riduzione di personale o per cessazione di attività produttiva con un rapporto continuativo di lavoro presso l'ultimo datore di lavoro di almeno 12 mesi.

3.4.2 Riferimenti legislativi:

Art. 10 legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13.

3.4.3 Descrizione:

Sostegno alla costituzione ed all'avvio di cooperative mediante l'erogazione di contributi e di servizi reali. A seguito di presentazione di uno specifico progetto di costituzione ed avvio della nuova impresa cooperativa possono essere concessi contributi relativi a:

- spese per la preparazione e definizione di progetti di fattibilità; il contributo è pari al 90% ed, in ogni caso, non può superare l'importo massimo di L. 15.000.000;
- spese di avvio dell'attività; il contributo è pari all'80% delle spese ammissibili e viene concesso

nella misura massima di L. 10.000.000 per ogni socio lavoratore appartenente alle categorie privilegiate, e comunque per un importo massimo non superiore a L. 60.000.000 elevabile nel caso di cooperative di produzione e lavoro nel settore industriale a L. 90.000.000.

3) Spese relative a consulenze per organizzazione del lavoro, produzione, marketing, finanza, ricerca e sviluppo; per un importo pari:

- al 95% delle spese per il primo anno;
 - al 75% delle spese per il secondo anno;
 - al 50% delle spese per il terzo anno;
- e comunque fino al limite massimo di L. 15.000.000 annui;

I contributi sono erogati «una tantum» e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore della cooperazione dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, e successive modificazioni, recante sostituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, con l'esclusione dei benefici di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, recante interventi a favore della cooperazione.

3.4.4 Disposizioni attuative:

Per ottenere i benefici sopra previsti, gli interessati devono presentare un progetto, sulla base di uno schema tipo predisposto dall'Agenzia del lavoro, nel quale siano specificati l'attività da intraprendere, i costi previsti per l'avvio, il numero dei lavoratori e la relativa tipologia, le eventuali esigenze di assistenza, consulenza e formazione professionale.

92R0472

REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 1992, n. 1.

Modifiche al regolamento interno per il servizio economato, demanio e patrimonio, approvato dal Consiglio regionale in data 6 aprile 1962 e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 6 del 4 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguenti norme regolamentari:

Art. 1.

1. I limiti di importo previsti dal regolamento per il servizio economato, demanio e patrimonio, approvato con regolamento regionale 6 aprile 1962, come modificato dai regolamenti regionali 27 febbraio 1979 e 25 febbraio 1982, n. 2, sono raddoppiati.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Aosta, 27 gennaio 1992

BONDAZ

92R0327

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1992, n. 1.

Interventi infrastrutturali a sostegno del sistema portuale del Lazio.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di adeguare le strutture portuali del Lazio a livelli operativi occorrenti per le esigenze connesse agli imminenti processi strutturali, la Regione concorre finanziariamente per la realizzazione di infrastrutture idonee ad elevare le potenzialità dei servizi offerti dalle strutture portuali del proprio territorio.

2. Per il conseguimento delle predette finalità, la Regione, di concerto con gli enti territoriali intermedi quali saranno determinati a seguito dell'attuazione della legge 8 agosto 1990, n. 142, elabora piani pluriennali di sviluppo e adeguamento del sistema portuale regionale nello spirito e con le modalità di cui all'articolo 45 del proprio statuto.

Art. 2.

1. Nelle more della definizione dei piani pluriennali di cui al precedente articolo e tenuto conto di alcune situazioni oggettive di particolare emergenza, di cui dovrà, comunque, tenersi presente nella formulazione dei piani medesimi, la Regione interviene, con i propri stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 1991/1993 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991, a favore del consorzio del porto di Civitavecchia per le necessità relative all'ammodernamento delle attrezzature e dei rispettivi impianti portuali.

Art. 3.

1. Il consorzio del porto di Civitavecchia provvede agli interventi di cui al precedente articolo 2, che come previsto dai programmi di sviluppo dello stesso consorzio e di quelli dello Stato in base alle seguenti priorità:

1) per l'ammodernamento del parco dei mezzi meccanici per sopperire all'attuale insufficienza degli stessi e per corrispondere alla domanda dell'utenza portuale in continua ascesa;

2) sistemazione dei piazzali di sosta e delle banchine per il «Terminal Container»;

3) sistemazione della rete fognante portuale;

4) sistemazione degli impianti elettrici.

2. L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge sarà disposta con le modalità di cui alla legge regionale del 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 4.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 30.000 milioni, ripartita in 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. Il corrispondente importo viene iscritto al capitolo n. 12601 del bilancio 1991 con la seguente denominazione: «Interventi infrastrutturali integrati a sostegno del sistema portuale del Lazio».

3. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui sopra si provvede mediante utilizzazione della partita contabile di cui alla lettera d) del capitolo n. 29822 del bilancio regionale 1991 elenco n. 4, per gli esercizi finanziari 1991, 1992 e 1993.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 7 gennaio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 dicembre 1991

92R0487

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baidaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Millani Fabbrano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 330.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 180.000</td> </tr> </table> <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 60.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 42.000</td> </tr> </table> <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 185.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 100.000</td> </tr> </table>	- annuale	L. 330.000	- semestrale	L. 180.000	- annuale	L. 60.000	- semestrale	L. 42.000	- annuale	L. 185.000	- semestrale	L. 100.000	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 60.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 42.000</td> </tr> </table> <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 165.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 100.000</td> </tr> </table> <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 635.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 350.000</td> </tr> </table>	- annuale	L. 60.000	- semestrale	L. 42.000	- annuale	L. 165.000	- semestrale	L. 100.000	- annuale	L. 635.000	- semestrale	L. 350.000
- annuale	L. 330.000																								
- semestrale	L. 180.000																								
- annuale	L. 60.000																								
- semestrale	L. 42.000																								
- annuale	L. 185.000																								
- semestrale	L. 100.000																								
- annuale	L. 60.000																								
- semestrale	L. 42.000																								
- annuale	L. 165.000																								
- semestrale	L. 100.000																								
- annuale	L. 635.000																								
- semestrale	L. 350.000																								

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazi	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 5 0 9 2 *

L. 2.400